

Serie Ordinaria n. 17 - Venerdì 28 aprile 2017

**D.g.r. 21 aprile 2017 - n. X/6511**  
**Modalità di Compilazione dell'applicativo O.R.SO.**  
**(osservatorio rifiuti sovraregionale) relativo alla raccolta dei**  
**dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti**  
**gestiti dagli impianti in Regione Lombardia - Definizione del**  
**metodo standard per il calcolo e la verifica delle percentuali**  
**di raccolta differenziata dei rifiuti urbani raggiunte in ogni**  
**comune, ai sensi dell'art. 205 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152**

LA GIUNTA REGIONALEE

VISTI:

- la l.r. 14 agosto 1999, n. 16 «Istituzione dell'Agenda Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA»;
  - la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di rifiuti, energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»;
  - il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
  - il d.d.s. 3 dicembre 2008, n. 14236 «Modalità per la comunicazione dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciate ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005 n. 59»;
  - il d.d.s. 23 febbraio 2009, n. 1696 «Modifica e integrazioni del d.d.s. 3 dicembre 2008, n. 14236 - Modalità per la comunicazione dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciate ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005 n. 59»;
  - la delibera di Giunta regionale 25 novembre 2009, n. 10619 «Definizione delle modalità, contenuti e tempistiche di compilazione dell'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale) relativo alla raccolta dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti gestiti dagli impianti in Regione Lombardia»;
  - la delibera di Giunta regionale 15 dicembre 2011, n. 978 che ha approvato gli schemi essenziali di convenzione quadro da sottoscrivere tra la Giunta e gli enti/società regionali; le disposizioni contenute nella convenzione quadro esistenti tra Regione Lombardia e ARPA Lombardia stipulata in data 25 febbraio 2011;
  - la delibera di Giunta regionale 16 novembre 2011, n. 2513 «Modalità, contenuti e tempistiche per la compilazione dell'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale) relativo alla raccolta dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti gestiti dagli impianti in Regione Lombardia - Nuove disposizioni»;
  - la Decisione della Commissione UE 18 novembre 2011 n. 753 che istituisce regole e modalità di calcolo per verificare il rispetto degli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
  - il d.d.s. 19 marzo 2013, n. 2578 «Modifica contenuti allegato A alla d.g.r. 2513 del 16 novembre 2011: 'Modalità, contenuti e tempistiche per la compilazione dell'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale) relativo alla raccolta dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti gestiti dagli impianti in Regione Lombardia - Nuove disposizioni'»;
  - la delibera di Giunta regionale 20 giugno 2014, n. 1990 «Approvazione del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.) comprensivo di Piano Regionale delle Bonifiche (P.R.B.) e dei relativi documenti previsti dalla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.); conseguente riordino degli atti amministrativi relativi alla pianificazione di rifiuti e bonifiche - (atto da trasmettere al Consiglio Regionale)»;
  - la delibera di Giunta regionale 1 luglio 2014, n. 2031 «Disposizioni regionali per il trattamento e l'utilizzo, a beneficio dell'agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali in attuazione dell'art. 8, comma 8, della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12. Conseguente integrazione del punto 7.4.2, comma 6, n. 2) della d.g.r. 18 aprile 2012, n. IX 3298, riguardante le linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (a seguito di parere della commissione consiliare) - (di concerto con l'assessore Fava)»;
  - il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive», convertito in legge con l. 164/2014;
  - la legge 28 dicembre 2015, n. 221 «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali»;
  - il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2016 «Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani»;
  - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 2016 «Individuazione della capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilabili in esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonché individuazione del fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e assimilati»;
  - la legge 19 agosto 2016, n. 166 «Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi»;
  - il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 dicembre 2016 «Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell'articolo 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come introdotto dall'articolo 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221»;
- Premesso che:
- spetta ad ARPA Lombardia, ai sensi dell'art. 18 della l.r. 26/2003, il compito di gestire l'Osservatorio Regionale sui rifiuti;
  - ARPA Lombardia opera in collaborazione con gli Enti locali e con gli osservatori provinciali rifiuti istituiti ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge 23 marzo 2001, n. 93, per la raccolta, l'organizzazione e l'elaborazione dei dati sulla produzione e gestione dei rifiuti, compresi i dati relativi a tutti gli impianti di trattamento rifiuti;
  - la Giunta regionale, ai sensi dell'art. 18 comma 3 della l.r. 26/2003, sentite ARPA e le Province, individua le modalità di raccolta dei dati relativi alle infrastrutture e alla loro gestione attraverso apposito applicativo web predisposto dall'Osservatorio Regionale sui rifiuti;
  - l'Osservatorio Regionale sui rifiuti elabora e fornisce alla Giunta regionale i dati raccolti, compresi quelli relativi ai flussi di rifiuti diretti agli impianti a supporto dell'attività di pianificazione;
  - per la raccolta dei dati di produzione dei rifiuti urbani e dei rifiuti gestiti dagli impianti, ARPA Lombardia ha realizzato e gestisce un apposito applicativo su tecnologia web denominato O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale), condiviso con gli Enti locali e con Regione Lombardia;
- Dato atto che ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3, della l.r. 26/2003 la compilazione dell'applicativo web predisposto dell'Osservatorio Regionale sui rifiuti spetta obbligatoriamente:
- ai Comuni, relativamente ai dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani svolta nell'effettuazione delle funzioni attribuite dall'art. 198 del d.lgs. 152/2006 e dall'art. 15 della l.r. 26/2003;
  - ai titolari/gestori di impianti di recupero e smaltimento rifiuti, di seguito denominati impianti, relativamente ai dati di gestione dei rifiuti effettuata negli impianti medesimi;
- Considerato che l'applicativo web O.R.SO. costituisce lo strumento per la raccolta di tutti i dati e le informazioni relative alla produzione e gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti gestiti dagli impianti di recupero e smaltimento necessari all'Osservatorio regionale per svolgere le attività di competenza e fornire i dati utili all'attività di pianificazione regionale in tema di gestione dei rifiuti;
- Dato atto che con la d.g.r. 10619/2009, così come modificata e integrata dalla d.g.r. 2513/2011 e dal d.d.s. 2578/2013, sono state definite le modalità, i contenuti e le tempistiche di compilazione dell'applicativo Osservatorio Rifiuti Sovraregionale (O.R.SO.), comprensivo di semplificazioni ed esenzioni per alcune tipologie di impianti, nonché indicazioni alle province per l'applicazione delle sanzioni, previste dal comma 2, lettera 0a), dell'art. 54 della l.r. 26/2003, in caso di inosservanza degli obblighi di compilazione stabiliti con la d.g.r. stessa;
- Ritenuto necessario a seguito di una attenta analisi delle particolari casistiche presenti sul territorio, al fine di semplificare l'attività di alcune particolari categorie di impianti, ampliare l'elenco degli impianti agevolati nella compilazione dell'applicativo

web O.R.SO. rispetto a quanto previsto dalle precedenti d.g.r., come esplicitato nell'Allegato A alla presente deliberazione;

Ritenuto, di confermare le esenzioni dalla compilazione di O.R.SO. per le medesime tipologie di impianti stabilite dalla d.g.r. 10619/2009, così come modificata e integrata dalla d.g.r. 2513/2011 e dal d.d.s. 2578/2013;

Rilevato che la d.g.r. 1 luglio 2014, n. 2031 prevede che, successivamente alla data di entrata in funzione dell'apposita sezione dell'applicativo web O.R.SO., ad oggi non ancora attivata, le comunicazioni obbligatorie in carico ai soggetti autorizzati allo spandimento a beneficio dell'agricoltura dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili e industriali dovranno essere effettuate tramite il citato applicativo web secondo le tempistiche stabilite dalla d.g.r. stessa;

Ritenuto di stabilire, come segue, le scadenze generali, per il completamento e la convalida dei dati richiesti, confermando quelle già previste dalla d.g.r. 10619/2009 e s.m.i.:

- per i Comuni: 31 marzo di ogni anno per i dati relativi all'anno precedente;
- per gli Impianti: 30 aprile di ogni anno per i dati relativi all'anno precedente;

Ritenuto di stabilire che anche i dati relativi ai costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani debbano essere inseriti dai comuni entro il 31 marzo, eventualmente utilizzando i dati desunti dal bilancio preventivo o dal piano economico-finanziario approvato, e che entro il 30 giugno sarà in ogni caso possibile chiedere la riapertura della scheda comunale per aggiornare tali dati ad approvazione del bilancio avvenuta;

Ritenuto di stabilire, confermando quanto già previsto dalla d.g.r. 10619/2009 e s.m.i., che in caso di motivata richiesta, potrà comunque essere concessa una proroga delle scadenze sopra indicate per Comuni e Impianti, da parte degli Osservatori provinciali rifiuti, non superiore a 30 giorni;

Ritenuto, in conseguenza delle disposizioni di cui:

- all'art. 35 del d.l. 133/2014, convertito in legge con l. 164/2014, che stabilisce che negli impianti incenerimento di rifiuti urbani con recupero energetico deve essere assicurata priorità di accesso ai rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale fino al soddisfacimento del relativo fabbisogno e, per la disponibilità residua autorizzata, al trattamento di rifiuti urbani prodotti in altre Regioni;
- al d.p.c.m. 10 agosto 2016, che individua nel parco impiantistico lombardo un surplus di capacità di incenerimento dei rifiuti urbani che andrà a sopprimere il deficit presente in alcune delle altre Regioni della macro-area del Nord Italia;

di rendere obbligatoria, come indicato nell'Allegato A, per i 13 impianti di incenerimento individuati dal citato d.p.c.m., la compilazione dell'applicativo O.R.SO. nella modalità «dettagliata» prevista dallo stesso applicativo web, al fine di un monitoraggio più approfondito dei flussi di rifiuti in ingresso ed in uscita dai suddetti impianti, anche in ottica pianificatoria;

Dato atto che l'art 205, comma 3-quater, del d.lgs 152/2006, come modificato dalla legge 221/2015, stabilisce che la Regione, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico del gestore del catasto regionale dei rifiuti o di altro organismo pubblico che già svolge tale attività, definisce, con apposita deliberazione, il metodo standard per calcolare e verificare le percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani raggiunte in ogni comune, sulla base delle linee guida definite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Preso atto che con d.m. 26 maggio 2016 sono state approvate le Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;

Atteso che le citate linee guida forniscono indirizzi e criteri per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani raggiunta da ciascun comune, al fine di uniformare, sull'intero territorio nazionale, il metodo di calcolo della stessa;

Ritenuto pertanto di modificare il metodo standard per calcolare e verificare le percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani raggiunti in ogni comune, come riportato nell'Allegato A alla presente d.g.r.;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. 2776 del 24 febbraio 2017 inviata al Coordinamento Regioni Ambiente con la quale vengono fornite indicazioni in merito al recepimento delle Linee guida di cui al d.m. 26 maggio 2016, con particolare riferimento al calcolo del compostaggio domestico e del quantitativo di rifiuti inerti raccolti in maniera differenziata;

Ritenuto che, sulla base di quanto previsto dal comma 3 sexies dell'art. 205 del d.lgs. 152/2006, nella relazione di cui al comma 4 dell'art. 18 della l.r. 26/2003 debbano essere contenuti i dati della raccolta differenziata relativi a ciascun comune;

Rilevato inoltre che, in virtù della nuova normativa nell'ambito del settore dei rifiuti, occorre effettuare l'adeguamento e l'integrazione delle metodologie di calcolo degli indicatori di gestione dei rifiuti previsti dalla d.g.r. 10619/2009 e s.m.i., così come riportato nell'Allegato A alla presente deliberazione; in particolare è necessario aggiungere il calcolo dell'indicatore di riciclaggio dei rifiuti urbani e assimilati di cui alla Decisione 2011/753/UE;

Dato atto che il Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti, approvato con d.g.r. 1990/2014, individua, tra l'altro, specifici obiettivi quantitativi e azioni prevenzione delle produzioni dei rifiuti che possono essere attuate dai comuni e che, quindi, ai fini del monitoraggio del raggiungimento di detti obiettivi è necessario implementare la «Scheda Comuni» di O.R.SO. con un'apposita sezione;

Viste le modifiche informatiche apportate all'applicativo web O.R.SO. gestito da ARPA Lombardia;

Ritenuto, per le motivazioni sopra esposte, di aggiornare i contenuti e le modalità di compilazione dell'applicativo web O.R.SO. di cui all'Allegato A della presente deliberazione, così come sopra riportato;

Ritenuto di stabilire, confermando quanto già previsto dalla d.g.r. 10619/2009 e s.m.i. che, in caso di guasti tecnici dell'applicativo web O.R.SO., segnalati dal gestore dell'applicativo, potrà essere concessa, da parte di Regione Lombardia, una proroga delle scadenze o di individuare nuovi termini di scadenza rispetto a quelli sopra riportati, tramite una comunicazione sul portale internet istituzionale di Regione Lombardia e di ARPA;

Dato atto che, ai sensi del comma 3 dell'art. 18 della l.r. 26/2003, la proposta di delibera è stata condivisa con ARPA Lombardia, Province e Città Metropolitana di Milano nel corso della riunione tenutasi tra ARPA, Regione Lombardia e Osservatori Provinciali Rifiuti, in data 16 marzo 2017, nell'ambito dei tavoli di coordinamento tra l'Osservatorio Regionale Rifiuti e gli Osservatori Provinciali;

Stabilito che le disposizioni della presente delibera e dell'Allegato A si applicano con decorrenza dai dati riferiti all'annualità del 2017;

Ritenuto, in ogni caso, di garantire, ai gestori degli inceneritori obbligati alla compilazione dell'applicativo in modalità «dettagliata», un periodo necessario all'adeguamento dei propri software gestionali di 3 mesi a partire dalla data di pubblicazione sul BURL della presente deliberazione;

Dato atto, pertanto, che le disposizioni di cui alla d.g.r. 10619/2009, così come modificata e integrata dalla d.g.r. 2513/2011 e dal d.d.s. 2578/2013, si applicheranno con riferimento ai dati fino all'annualità 2016;

Visti il Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 78/2013 e pubblicato sul BURL del 23 luglio 2013, ed in particolare il punto «256.Ter.9.3 Attuazione programma regionale gestione rifiuti e azioni finalizzate alla riduzione, riuso, riciclo e recupero dei rifiuti» ed i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

#### DELIBERA

1. di approvare i contenuti e le modalità di compilazione dell'applicativo O.R.SO. di cui all'Allegato A alla presente deliberazione, che recepisce quanto riportato in premessa e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare, ai sensi dell'art. 205 comma 3-quater del D.lgs. 152/2006, il metodo standard per il calcolo e la verifica delle percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani raggiunte in ogni comune, nonché le metodologie di calcolo degli altri indicatori di gestione dei rifiuti, come dettagliati nell'Allegato A alla presente deliberazione;

3. di stabilire che nella relazione di cui al comma 4 dell'art. 18 della l.r. 26/2003 dovranno essere contenuti i dati della raccolta differenziata relativi a ciascun comune in adempimento del comma 3 sexies dell'art 205 del D.lgs. 152/2006;

4. di dare atto che la compilazione dell'applicativo di cui all'Allegato A della presente deliberazione, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 18 della l.r. 26/2003, spetta:

- ai comuni, relativamente ai dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani svolta nell'effettuazione delle funzioni attribuite dall'art. 198 del d.lgs. 152/2006 e dall'art. 15 della l.r.

## Serie Ordinaria n. 17 - Venerdì 28 aprile 2017

26/2003;

- agli impianti di recupero e smaltimento, relativamente ai dati di gestione dei rifiuti effettuata negli impianti medesimi;
- ai soggetti autorizzati allo spandimento a beneficio dell'agricoltura dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili e industriali, successivamente alla data di attivazione dell'apposita sezione dell'applicativo che verrà comunicata da ARPA Lombardia, secondo le modalità e tempistiche previste dalla d.g.r. 2031/2014;

5. di stabilire che il completamento e la convalida di tutti i dati richiesti avvenga secondo i contenuti e le modalità previste dall'Allegato A della presente deliberazione, entro e non oltre le seguenti scadenze:

- per i comuni: entro il 31 marzo di ogni anno per i dati relativi all'anno precedente, comprensivi delle informazioni relative ai costi; relativamente a questi ultimi, entro il 30 giugno sarà in ogni caso possibile chiedere la riapertura della scheda comunale per aggiornare tali dati;
- per gli impianti: entro il 30 aprile di ogni anno per i dati relativi all'anno precedente;
- per i soggetti autorizzati allo spandimento a beneficio dell'agricoltura dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili e industriali, secondo quanto previsto dalla d.g.r. 2031/2014;

6. di stabilire che, in caso di motivata richiesta, potrà comunque essere concessa una proroga delle scadenze indicate al punto 5 per Comuni e Impianti, da parte degli Osservatori provinciali rifiuti, non superiore a 30 giorni;

7. di dare atto che, all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 2, lettera 0a), dell'art. 54 della l.r. 26/2003, provvedono la Città Metropolitana e le Province territorialmente competenti che percepiscono i relativi proventi;

8. di stabilire che le sanzioni previste dal comma 2 lettera 0a) dell'art. 54, della l.r. 26/2003, verranno applicate, in caso di mancata o incompleta compilazione, nei termini previsti, dei «dati sanzionabili», come individuati nell'allegato A della presente deliberazione;

9. di fornire alle Province ed alla Città Metropolitana di Milano, fatte comunque salve le loro competenze in materia, indicazioni relative alle modalità di applicazione delle sanzioni previste dal comma 2, lettera 0a), dell'art. 54 della l.r. 26/2003, che sono riportate al paragrafo 6 dell'allegato A della presente deliberazione;

10. di stabilire che in caso di guasti tecnici dell'applicativo web O.R.SO., segnalati dal gestore dell'applicativo, sarà possibile valutare di concedere, da parte di Regione Lombardia, una proroga delle scadenze o di individuare nuovi termini di scadenza rispetto a quelli riportati al punto 5, tramite una comunicazione sul portale internet istituzionale di Regione Lombardia e di ARPA;

11. di stabilire che ARPA Lombardia, le Province e la Città Metropolitana di Milano, provvedano altresì all'aggiornamento delle anagrafiche degli IMPIANTI e all'invio tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) delle relative password di accesso in tempo utile per provvedere alla compilazione di O.R.SO. entro le scadenze previste;

12. di stabilire che dalla data di ricezione di dette credenziali decorre l'obbligo di compilazione dell'applicativo;

13. di demandare al dirigente competente l'aggiornamento, ove necessario, dei contenuti tecnici dell'Allegato A alla presente deliberazione;

14. di stabilire che le disposizioni della presente deliberazione e dell'Allegato A si applicano con decorrenza dai dati riferiti all'annualità del 2017;

15. di prevedere un termine di 3 mesi dalla pubblicazione della presente delibera sul BURL entro il quale i gestori degli inceneritori obbligati alla compilazione dell'applicativo in modalità «dettagliata» adeguano i propri software gestionali;

16. di stabilire che le disposizioni della d.g.r. 10619/2009 così come modificata e integrata dalla d.g.r. 2513/2011 e dal d.d.s. 2578/2013, si applicano con riferimento ai dati fino all'annualità del 2016;

17. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

Il segretario: Giancarla Neva Sbrissa

**DISPOSIZIONI PER LA COMPILAZIONE DELL'APPLICATIVO WEB ORSO E METODI STANDARD PER LA CERTIFICAZIONE E L'ELABORAZIONE DEI DATI**

## 1. Premessa

La raccolta di dati e documentazione effettuata con l'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale, nella nuova versione ORSO**3.0**) ha come finalità quella di ottenere e archiviare informazioni utili e fondamentali per:

- a. la contabilizzazione e l'elaborazione statistica dei rifiuti urbani prodotti e gestiti dai comuni e dei rifiuti ritirati e gestiti dagli impianti di trattamento;
- b. l'analisi delle modalità di gestione dei rifiuti urbani;
- c. fornire supporto alla pianificazione e programmazione e per la verifica dell'attuazione dei piani e il raggiungimento degli obiettivi previsti (in termini di riduzione e recupero dei rifiuti, disponibilità di impianti, autosufficienza e gestione emergenze, ecc.);
- d. l'individuazione di costi e prezzi di riferimento per la raccolta e trattamento dei rifiuti urbani ad esempio per la predisposizione di capitolati;
- e. tracciare i flussi dei rifiuti;
- f. informare su iniziative e strategie locali;
- g. valutare le rese e l'efficienza degli impianti di recupero e smaltimento rifiuti.

Allo stesso modo, la completa compilazione di tutte le informazioni richieste consente, anche per comuni e impianti, di ottenere dei servizi utili quali archiviazione dei dati, reportistica, generazione automatica del MUD per i Comuni, importazione automatica dei dati da applicativi gestionali, interoperabilità con banche dati esterne (DB impianti, Albo Gestori, Banca dati ANCI-CONAI), che saranno sempre più implementati, anche per far fronte all'evoluzione normativa e a richieste specifiche.

Le statistiche che vengono prodotte dall'elaborazione complessiva dei dati raccolti non devono essere considerate delle mere graduatorie di merito: si ritiene che un "indice" unico, anche se ottenuto dall'elaborazione pesata di diversi indicatori elementari, debba far fronte a troppi compromessi per valutare in modo chiaro ed evidente la gestione dei rifiuti. Piuttosto, la rappresentazione e l'analisi di singoli indicatori, da quelli più consolidati a quelli di dettaglio, possono evidenziare e rendere possibile lo studio dell'evoluzione della gestione in uno stesso ambito specifico (tensione al miglioramento nel tempo, che sia l'organizzazione del servizio di un Comune o la percentuale di recupero di un impianto) e anche il confronto fra sistemi e situazioni diverse (ottimizzazione e orientamento delle scelte).

I principi che guidano queste analisi, e di conseguenza la necessità di disporre di dati e informazioni, sono quelli ambientali, di efficienza, efficacia ed economicità dei servizi, oltre che di soddisfazione dell'utenza.

Ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3, della L.R. 26/2003, questo documento individua le modalità di raccolta dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani e quelli dei rifiuti gestiti dagli impianti di recupero e di smaltimento attraverso l'applicativo web ORSO**3.0** e stabilisce i criteri per l'organizzazione e l'elaborazione delle informazioni raccolte e per l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 54, comma 2 lettera 0a).

In particolare si intendono stabilire:

1. definizioni e nomenclature di riferimento uniformi e condivise;
2. le modalità di raccolta, trasmissione e archiviazione dei dati;
3. i principi e i criteri per la bonifica, validazione e certificazione dei dati raccolti;
4. criteri univoci per il calcolo di indicatori e indici, con particolare riferimento alle percentuali effettive di raccolta differenziata, di recupero di materia e di recupero di energia, al fine di consentire:
  - a) un'interpretazione oggettiva e generale dei risultati raggiunti, in termini di efficienza, efficacia ed economicità nella gestione dei rifiuti;
  - b) il calcolo della percentuale di raccolta differenziata ai fini dell'applicazione del tributo speciale in discarica, ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 152/2006 e del Decreto Ministeriale 26 maggio 2016;
  - c) la valutazione degli obiettivi di riciclo e recupero di materia ed energia previsti dall'art. 23 della L.R. 26/2003 e da quelli previsti dall'art. 181 del D.Lgs. 152/2006 e dalla Decisione UE n. 753 del 18 novembre 2011;
  - d) la valutazione di altri obiettivi stabiliti dalle normative vigenti nazionale e regionali (percentuale di recupero complessivo di materia ed energia, riduzione dello smaltimento in discarica, raccolta differenziata dei RAEE e delle pile e accumulatori, recupero delle scorie degli inceneritori, obiettivi del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti, ecc.);
  - e) la definizione di criteri oggettivi per l'assegnazione di eventuali contributi e finanziamenti;
  - f) l'applicazione di sanzioni, con riferimento all'art. 54, comma 2 lettera 0a), L.R. 26/2003;
  - g) l'effettuazione di verifiche per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica previsto dalla L.R. 10/2003, come modificata dall'art. 7 della L.R. 18/2007, "Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali".

## 2. Definizioni e riferimenti

Per quanto riguarda le definizioni e la classificazione dei rifiuti, si fa riferimento alle normative comunitaria, nazionale e regionale in materia, compreso il Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti.

Si intendono quindi recepiti integralmente i principi, le competenze e le definizioni della parte quarta del D.Lgs. 152/2006, in particolare gli artt. 183 e 184, e del Titolo II della L.R. 26/2003.

Di seguito si riportano alcuni concetti importanti per la comprensione del presente documento.

## 2.1 Rifiuti urbani (RU) e Rifiuti Speciali gestiti in convenzione (RS)

Nell'ambito delle definizioni di legge di cui all'art. 184 comma 2 del D.Lgs. 152/2006, si richiamano e si sottolineano le seguenti precisazioni:

## Serie Ordinaria n. 17 - Venerdì 28 aprile 2017

- a. **Rifiuti urbani in senso stretto (domestici):** quelli provenienti dalle utenze strettamente domestiche (civili abitazioni);
- b. **Rifiuti urbani assimilati:** i rifiuti speciali non pericolosi di provenienza non domestica aventi le caratteristiche dei rifiuti urbani che sono espressamente assimilati agli urbani nel regolamento comunale per qualità e per quantità (art. 184, comma 2, lett. b) e art. 198, comma 2, lett. g), D.Lgs. 152/2006);
- c. **Rifiuti urbani per definizione:** quelli di qualunque natura o provenienza giacenti su strade o aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico (comma 2, lett. d), D.Lgs. 152/2006) o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.
- d. **Rifiuti speciali gestiti in convenzione:** i rifiuti speciali gestiti dai comuni a seguito di specifiche convenzioni con i produttori. Questi rifiuti non rientrano nel computo della produzione e gestione dei rifiuti urbani ai sensi della presente D.g.r.. Possono comunque essere inseriti nell'applicativo ORSO3.0 ai fini della esportazione dei dati nell'applicativo MudComuni. it per la predisposizione e l'invio del MUD del Comune ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. 152/2006.

## 2.2 Raccolta multimateriale o combinata (Codice EER 150106)

Raccolta differenziata che contempla la raccolta di due o più frazioni merceologiche (materiali) contemporaneamente, come da indicazioni nel regolamento comunale di raccolta, e destinate al recupero di materia: la separazione avviene successivamente in impianti o linee dedicate.

Non rientrano quindi nella definizione di raccolta multimateriale i rifiuti misti conferiti generalmente da utenze non domestiche (rifiuti assimilati) che invece devono essere identificati come rifiuti indifferenziati (ad es. con il codice 200301 o 200307). Se il comune nel corso dell'anno ha raccolto tali rifiuti utilizzando il codice EER 150106, tali rifiuti vanno comunque indicati come rifiuti ingombranti e/o indifferenziati.

Sul territorio comunale possono essere attivate anche più tipi di raccolte multimateriale, che riguardano aggregazioni di frazioni diverse, e ai fini della raccolta dati in ORSO3.0, se possibile, devono essere conteggiate separatamente. Nella gestione dei rifiuti urbani devono essere previste indicazioni e azioni (informazione, formazione, verifiche) al fine di evitare conferimenti errati che possono abbassare quindi il livello di "frazioni estranee" all'interno di questa raccolta, in particolare se svolta con contenitori stradali. Ai fini dell'individuazione (anche se statistica) dei quantitativi dei "materiali" effettivamente presenti in questa raccolta, è obbligatorio che nella compilazione dei dati vengano indicate anche le singole frazioni merceologiche (i singoli materiali: vetro, plastica, alluminio, carta, ecc.) che sono raccolti nella specifica raccolta multimateriale.

Il monitoraggio dei dati effettuato dagli Osservatori Rifiuti prevede che gli impianti che effettuano la selezione e cernita di tali rifiuti dichiarino le percentuali medie annue delle frazioni selezionate (ogni frazione + scarto), che quindi vengono ripartite proporzionalmente rispetto al quantitativo di rifiuti conferito da ogni singolo comune. E' possibile eventualmente tener conto di dati specifici ad un singolo comune: in questo caso è necessaria una dichiarazione da parte del Comune e da parte dell'impianto (anche congiunta) dove si attesti che i rifiuti sono stati trattati separatamente dagli altri; le percentuali devono essere comunque inserite nella scheda impianti, in aggiunta a quelle "medie annue", indicando nel campo note il/i nome/i del comune a cui si riferiscono.

## 2.3 Rifiuti ingombranti (Codice EER 200307)

Per rifiuti ingombranti si intendono genericamente i rifiuti di provenienza domestica che per le loro dimensioni appunto non possono essere raccolti attraverso il normale circuito di raccolta. Sono quindi rifiuti di vario genere e natura, spesso costituiti da mobili o arredamento, che necessitano di servizi specifici, generalmente su chiamata e prenotazione del cittadino. Benchè questi rifiuti non siano totalmente destinati al recupero, ma anche a smaltimento, il dato da inserire in ORSO3.0 è quello complessivo.

NON devono essere confusi con gli elettrodomestici (RAEE, D.Lgs. 49/2014), in particolare per quanto riguarda il conteggio dei rifiuti e inserimento dati.

Per quanto riguarda il calcolo della percentuale di raccolta differenziata, si rimanda all'apposito paragrafo 3.2.1 Percentuale di raccolta differenziata (RD).

Il monitoraggio dei dati effettuato dagli Osservatori Rifiuti prevede che gli impianti che effettuano la selezione e cernita di tali rifiuti dichiarino la percentuale media annua delle frazioni selezionate (percentuale unica; eventualmente nel campo note può essere specificata la percentuale di ogni singola frazione), che quindi viene ripartita proporzionalmente rispetto al quantitativo di rifiuti conferito da ogni singolo comune. E' possibile eventualmente tener conto di dati specifici ad un singolo comune: in questo caso è necessaria una dichiarazione da parte del Comune e da parte dell'impianto (anche congiunta) dove si attesti che i rifiuti sono stati trattati separatamente dagli altri; la percentuale deve essere comunque inserita nella scheda impianti, in aggiunta a quella "media annua", indicando nel campo note il/i nome/i del comune a cui si riferisce.

## 2.4 Spazzamento stradale (Codice EER 200303)

Per quanto riguarda il calcolo della percentuale di raccolta differenziata, si rimanda all'apposito paragrafo 3.2.1 Percentuale di raccolta differenziata (RD).

Ai fini della valutazione della buona e corretta gestione dei rifiuti (con riferimento al principio di massimizzazione del recupero) sono conteggiati come "recupero di materia" i quantitativi di MPS/EoW recuperate nei c.d. impianti di "lavaggio terre da spazzamento" ("soil washing"), che effettuano appunto il recupero di inerti ed eventualmente della frazione vegetale e/o legnosa.

Il monitoraggio dei dati effettuato dagli Osservatori Rifiuti prevede che gli impianti che effettuano la selezione e cernita di tali rifiuti dichiarino i quantitativi medi annui delle MPS/EoW recuperati (ogni materiale recuperato), che quindi vengono ripartiti proporzionalmente rispetto al quantitativo di rifiuti conferito da ogni singolo comune. E' possibile eventualmente tener conto di dati specifici ad un singolo comune: in questo caso è necessaria una dichiarazione da parte del Comune e da parte dell'impianto (anche congiunta) dove si attesti che i rifiuti sono stati trattati separatamente dagli altri; i quantitativi devono essere comunque inseriti nella scheda impianti, in aggiunta a quelli "medi annui", indicando nel campo note il/i nome/i del comune a cui si riferiscono.

## 2.5 Conferimento (modalità di raccolta)

E' inteso come quella fase per cui i rifiuti, siano essi urbani in senso stretto (domestici) o assimilati, sono appunto consegnati da parte del cittadino o comunque dal produttore del rifiuto al "punto di raccolta". In ORSO è possibile indicare:

Denominazione in ORSO	Descrizione
porta a porta/domiciliare	- sacco, bidone o contenitore posto al di fuori o nei pressi dell'utenza secondo frequenze prestabilite - contenitori/container dedicati in area privata, che vanno indicati con questa modalità e non come contenitori stradali
contenitori stradali	cassonetto o campana o container o altro contenitore su suolo pubblico accessibile a tutti (compresi contenitori "a calotta" o altro sistema di controllo utente)
area attrezzata	Centri di raccolta o piattaforme RU/RD comunali o sovracomunali
spazzamento strade	spazzamento manuale o meccanizzato delle aree e strade pubbliche
su chiamata	ritiro a domicilio su prenotazione, gratuita o a pagamento (in genere per i rifiuti ingombranti)
ecomobile	conferimento presso camion o container mobili
altro	eventuali altre modalità di raccolta diverse da precisare comunque nell'apposito campo, relative ad esempio a specifiche tipologie di rifiuti o utenze

Le varie modalità di raccolta devono essere previste e indicate dal vigente regolamento comunale di gestione rifiuti. Il conferimento, inteso come la modalità di consegna del rifiuto urbano da parte dell'utenza, non rientra nel ciclo di gestione dei rifiuti.

Nel caso dello spazzamento strade, la specifica modalità di raccolta è da riferirsi ovviamente a come viene effettuato il servizio (in genere spazzamento manuale e/o meccanico).

Nei casi in cui la frequenza di raccolta è "a riempimento" (per cui l'utente chiama il gestore per farsi vuotare/sostituire ad esempio il cassone), NON deve essere indicata la modalità "su chiamata", ma quella specifica (ad esempio contenitori stradali): l'indicazione della frequenza, trattandosi di dati a consuntivo, potrà essere espressa con il numero di servizi effettuati nell'anno, precisando nel campo note che si tratta di un dato medio.

## 2.6 Centri di raccolta (CdR)

Ci si riferisce ai centri di raccolta comunali o sovracomunali, delimitati con recinzione, ad accesso controllato ad orari stabiliti e presidiate da personale, per la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, secondo indicazioni previste dalla regolamentazione comunale, comunque conformi ai contenuti del DM 8 aprile 2008 indipendentemente dalla procedura con cui viene realizzata l'infrastruttura (approvazione comunale come previsto dal DM 8 aprile 2008 o, in alcuni casi, autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006). Nel presente documento e nell'applicativo ORSO3.0 possono essere indicati con il termine generico "aree attrezzate".

Nella compilazione della scheda comuni, devono essere indicati come "modalità di raccolta", possibilmente anche se autorizzati ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e non come impianto di destinazione e, nei casi di CdR sovracomunali, i quantitativi vanno suddivisi tra i comuni conferenti, con modalità che riflettano il più possibile la realtà.

Solo nei casi in cui l'area sia autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, se si opta per indicarla come impianto di destinazione, dovrà essere compilata da parte del gestore dell'area anche la relativa scheda impianto, per consentire le elaborazioni sul destino dei rifiuti (sostanzialmente il MUD).

## 2.7 Compostaggio domestico

Il dato statistico relativo al numero di utenze domestiche (nuclei famigliari) che praticano il compostaggio domestico, e quindi la stima dei relativi quantitativi di rifiuti intercettati, vengono considerati validi e attendibili solo se:

- esiste una regolamentazione da parte del Comune, specifica o nell'ambito del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, che disciplina le modalità con cui le utenze domestiche possono effettuare il compostaggio e le modalità con le quali le stesse danno informazioni al Comune dell'inizio delle loro attività, nonché le modalità di monitoraggio previste;
- esistono specifiche convenzioni tra Comune e singolo utente o autodichiarazioni circa l'impegno a compostare autonomamente tutta la frazione organica biodegradabile umida e vegetale prodotta (fatti salvi episodi specifici di impossibilità, quali, ad es., extraproduzioni legate a manutenzioni straordinarie) e ad accettare le verifiche previste.

Fatte salve le condizioni sopraindicate per l'ammissibilità dei dati quantitativi, nella scheda comuni di ORSO3.0 è necessario inserire:

- il **numero di utenze** che hanno effettivamente praticato il compostaggio domestico, eventualmente specificando puntualmente il numero di componenti dei nuclei famigliari;
- il **volume e numero di composte** che sono stati effettivamente utilizzati, secondo quanto previsto dal DM 26 maggio 2016; per le utenze che non utilizzano composte, ma ad es. cumuli o fosse, deve essere convenzionalmente attribuito un volume pari a 0,3 m<sup>3</sup> (300 litri).

La stima del quantitativo di frazione biodegradabile organica "intercettata", viene effettuata secondo la formula prevista dal DM 26 maggio 2016, considerando 2 svuotamenti/anno:

$$Q(\text{kg}) = \sum V_{ci} * \rho * 2$$

dove:

- Q(kg) = peso del compostaggio in kg
- $\sum V_{ci}$  = volume totale delle compostiere assegnate dal Comune (m<sup>3</sup>);
- $\rho$  = peso specifico della frazione organica pari a 500 kg/m<sup>3</sup>;
- 2 = numero di svuotamenti annui.

Per quanto riguarda il calcolo della percentuale di raccolta differenziata, si rimanda all'apposito paragrafo 3.2.1 Percentuale di raccolta differenziata (RD).

## 2.8 Compostaggio di comunità

Si richiama integralmente quanto stabilito dal DM 29 dicembre 2016, n. 266.

Fino alla disponibilità di casistiche statisticamente significative, i quantitativi previsti dall'art. 8 del DM 266/2016 (quantità dei rifiuti

## Serie Ordinaria n. 17 - Venerdì 28 aprile 2017

conferiti, del compost prodotto, degli scarti e del compost fuori specifica), dovranno essere indicati nel campo note della sezione "Compostaggio domestico" di ORSO**3.0**.

Per quanto riguarda il calcolo della percentuale di raccolta differenziata, si rimanda all'apposito paragrafo 3.2.1 Percentuale di raccolta differenziata (RD).

### 3. Elaborazione dati e indicatori

#### 3.1 Raccolte e frazioni

A livello generale, con particolare riferimento all'elaborazioni sulla produzione dei rifiuti urbani ("scheda comuni" di ORSO**3.0**), viene fatta distinzione fra:

- "raccolte": per indicare i diversi servizi di raccolta dei rifiuti attivati, sia indifferenziati che differenziati; i quantitativi totali considerati sono comprensivi quindi anche degli "scarti", siano essi conferimenti errati (ad es. vetro nella campana della plastica, se non esplicitamente previsto nel caso di raccolte multimateriali), piuttosto che frazioni estranee (il tappo di alluminio o il beccuccio di plastica sulle bottiglie);
- "frazioni merceologiche" o "materiali": con riferimento allo specifico materiale di cui trattasi (carta, vetro, alluminio, organico, ecc.); in questo caso vengono esclusi gli "scarti", che sono quantificati secondo le dichiarazioni dei singoli impianti, ove possibile, o determinati statisticamente o da dati di letteratura.

#### 3.2 Indicatori della gestione dei rifiuti

La rappresentazione dei dati elementari (ad esempio la produzione totale dei rifiuti) è da sempre affiancata dai cosiddetti "indicatori", cioè valori derivanti dal rapporto o comunque dall'elaborazione di due o più grandezze elementari, come ad esempio la produzione pro-capite, o la percentuale di raccolta differenziata.

Di seguito si definiscono i criteri e le modalità di calcolo per la Regione Lombardia degli indicatori più comuni, anche in relazione a quelli che sono gli obiettivi fissati dalle normative nazionali e regionali in materia.

## SCHEDA COMUNI

### 3.2.1 Percentuale di raccolta differenziata (RD)

Ai fini del presente documento, ai sensi dell'art. 183, co. 1, lett. p) del D.Lgs. 152/2006 e del Decreto Ministeriale 26 maggio 2016, per raccolta differenziata si intende «La raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separatamente in base al tipo ed alla natura al fine di facilitarne il trattamento specifico».

La formula per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata, ai fini dell'art. 205 del D.Lgs. 152/2006 e secondo quanto previsto dal DM 26 maggio 2016, è la seguente:

$$\%RD = \frac{\sum RD}{\sum RD + RU_{ind}} * 100$$

dove:

$\sum RD$ : sommatoria dei quantitativi delle diverse frazioni che compongono la raccolta differenziata ivi incluse, se conteggiate e rendicontate, le quote destinate al compostaggio domestico o di comunità.

$RU_{ind}$ : rifiuti urbani indifferenziati.

$\sum RD + RU_{ind}$ : è il totale dei rifiuti urbani.

Ai fini del calcolo dell'ammontare di rifiuti raccolti in modo **differenziato**, vengono prese in considerazione le seguenti tipologie di rifiuti:

- **vetro, carta, plastica, legno, metalli**: i quantitativi di rifiuti di imballaggio o di altre tipologie di rifiuti, anche ingombranti, costituiti da tali materiali raccolti separatamente ed avviati alla preparazione per il riutilizzo, al riciclaggio o prioritariamente al recupero di materia;
- **raccolta multimateriale**: i quantitativi di rifiuti derivanti dalla raccolta congiunta di più frazioni merceologiche in un unico contenitore;
- **ingombranti misti a recupero**: ingombranti raccolti separatamente dai rifiuti indifferenziati ed inviati a impianti di trattamento finalizzati al recupero. Nei casi in cui non sia disponibile il dato relativo alle quantità destinate a operazioni di riciclaggio/recupero, l'intero flusso deve essere escluso dal computo della raccolta differenziata;
- **frazione organica**: costituita dalla frazione umida e dalla frazione verde proveniente dalla manutenzione di giardini e parchi;
- **rifiuti da raccolta selettiva**: frazioni omogenee di rifiuti raccolti in modo separato al fine di garantire una corretta e separata gestione delle stesse rispetto al rifiuto indifferenziato anche qualora destinati allo smaltimento (es. farmaci, vernici, inchiostri e relativi contenitori, ecc.) permettendo una chiara riduzione di pericolosità dei rifiuti urbani e facilitandone un trattamento specifico;
- **rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)**: sono compresi tutti i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'art. 4, comma 1 lettera l) del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, avviati a trattamento adeguato;
- **rifiuti di origine tessile**: manufatti tessili di vario tipo (ad esempio abiti, coperte, scarpe, tovaglie, asciugamani, etc.) e gli imballaggi tessili. Richiamando quanto previsto all'art. 14 della L. 19 agosto 2016, n. 166 (c.d. "legge anti spreco alimentare"), si precisa che le raccolte di articoli e accessori di abbigliamento usati ("Stracci e indumenti smessi" in ORSO**3.0**) non effettuate direttamente tramite il conferimento dei privati presso le sedi operative dei "soggetti donatori" come definiti alla lettera b) dell'art. 2 della L. 166/2016 (Enti e organizzazioni no profit), quindi ad esempio tramite contenitori stradali, sono a tutti gli effetti rifiuti urbani e quindi da conteggiarsi ai fini della raccolta dati;
- **rifiuti da spazzamento stradale a recupero**: rifiuti da spazzamento raccolti separatamente dai rifiuti indifferenziati ed inviati a impianti di trattamento finalizzati al recupero. Nei casi in cui non sia disponibile il dato relativo alle quantità destinate a operazioni di riciclaggio/recupero, l'intero flusso deve essere escluso dal computo della raccolta differenziata;

- **rifiuti inerti:** ai sensi dell'art. 184, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 152/2006 i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, i rifiuti che derivano dalle attività di scavo e i rifiuti della pulizia dei camini rientrano nella classificazione dei rifiuti speciali e pertanto non sono da computarsi né nella raccolta differenziata né nella produzione totale dei rifiuti. Tuttavia, in considerazione del fatto che, occasionalmente, alcune attività di piccola entità, quali ad esempio manutenzioni interne di civili abitazioni o lavori di sistemazione di aree di pertinenza, possono essere effettuate anche dal proprietario o dal conduttore dell'immobile, dando luogo alla produzione di modeste quantità di rifiuti, possono essere conteggiate nel calcolo della raccolta differenziata (ed ovviamente della produzione complessiva) **fino a un quantitativo massimo pari a 15 kg\*abitante/anno**. Quanto sopra, solo ed esclusivamente se i rifiuti sono conferiti direttamente dal proprietario o dal conduttore dell'edificio in cui sono stati generati presso un centro di raccolta comunale o sovracomunale di cui al D.M. 8 Aprile 2008 (o eventualmente autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006). In caso di mancato rispetto di tali condizioni i rifiuti vengono esclusi dal computo dei rifiuti urbani e della raccolta differenziata. Quindi non verranno conteggiati i rifiuti inerti rinvenuti abbandonati sul territorio comunale, in quanto il DM 26 maggio 2016 richiede esplicitamente l'individuazione del produttore;
- **altre tipologie di rifiuti:** tipologie di rifiuti raccolti separatamente, come indicate al punto 4.2 dell'Allegato 1 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008 «Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'art. 183, comma 1, lettera mm) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche» che specifica le tipologie di rifiuti che possono essere conferite al centro di raccolta comunale. Relativamente ai quantitativi massimi pro capite conferibili si rinvia a quanto disciplinato dai singoli regolamenti comunali;
- **rifiuti avviati a compostaggio domestico:** saranno considerati alle condizioni e nei termini precisati al paragrafo 2.7 Compostaggio domestico; si considera comunque un quantitativo massimo ammissibile pari a 220 g/ab\*giorno (si rimanda alla nota del Ministero dell'Ambiente n. 2776 del 24/02/2017);
- **rifiuti avviati a compostaggio di comunità:** in attesa di casistiche statisticamente significative, saranno valutati caso per caso, tenendo conto di quanto precisato al paragrafo 2.8 Compostaggio di comunità;
- **rifiuti abbandonati su suolo pubblico:** vengono considerati ammissibili solo se direttamente correlabili per natura ad un'origine domestica, e se agli stessi viene attribuito uno dei codici EER previsti in Appendice 3; in caso contrario sono considerati "frazione neutra" (vedi sotto). A titolo di esempio, e quindi non esaustivo dell'intera casistica, la carcassa di un autoveicolo abbandonata non viene conteggiata, così come un cumulo di terreno da bonifica; al contrario possono essere conteggiati un frigorifero o una batteria abbandonati. La valutazione viene comunque fatta sulla base di verifiche ed elementi acquisibili dagli Osservatori rifiuti direttamente presso il Comune.

Nell'ammontare del rifiuto urbano **indifferenziato** prodotto sono da computare le seguenti tipologie di rifiuto:

- rifiuti urbani indifferenziati (frazione residuale);
- ingombranti avviati a smaltimento;
- rifiuti da spazzamento stradale avviati a smaltimento.

L'elenco dei rifiuti e dei codici EER ammissibili ai fini del calcolo della percentuale di raccolta differenziata è stabilito dalle Linee Guida Nazionali, di cui al Decreto Ministeriale 26 maggio 2016 "*linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani*", riportato in Appendice 3, ed **è da intendersi strettamente vincolante**: si ricorda che la classificazione del rifiuto e l'attribuzione del codice EER spettano al produttore del rifiuto, sulla base della provenienza e natura dello stesso.

Sono comunque considerate **frazioni neutre**, cioè frazioni che non vengono conteggiate nel totale rifiuti urbani (e quindi neppure tra le raccolte differenziate):

- i rifiuti derivanti da pulizia di spiagge marittime e lacuali e rive di corsi d'acqua;
- i rifiuti cimiteriali da esumazione ed estumulazione (mentre si considerano da conteggiare altri rifiuti prodotti nelle aree cimiteriali, ma non da esumazione ed estumulazione, quali ad esempio il verde - codice EER 200201-, la plastica o i rifiuti indifferenziati raccolti nei cestini, ecc.).

Per quanto riguarda gli impianti che fanno solo stoccaggio (autorizzati ad effettuare messa in riserva R13 e deposito preliminare D15), vengono valutati i secondi destini sulla base dei dati ORSO/MUD impianti: sarà quindi necessario che tali impianti compilino la sezione annuale di ORSO3.0, allegando il MUD da cui ricavare tali informazioni; in assenza comunque di dichiarazioni specifiche dell'impianto, l'intero quantitativo NON verrà conteggiato come raccolta differenziata.

### 3.2.2 Percentuale di avvio a recupero di materia (quantità materiali)

Esprime percentualmente il quantitativo di rifiuti che sono effettivamente avviati a recupero di materia rispetto al totale della produzione, al netto degli scarti e delle raccolte differenziate selettive destinate allo smaltimento in sicurezza.

Diversamente dai conteggi effettuati per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata di cui al paragrafo precedente, vengono comunque considerati tutti i rifiuti urbani raccolti dal comune, anche se identificati da codici EER non rientranti tra quelli elencati in Appendice 3, valutando i quantitativi che sono stati effettivamente avviati a preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero di materia, al netto degli scarti.

A seconda del tipo di raccolta che viene effettuata, un singolo materiale può essere conferito singolarmente (RD monomateriali) o insieme ad altri materiali (RD multimateriali o congiunte). Ne deriva che per stimare il quantitativo totale dei singoli materiali (da "raccolte" a "frazioni merceologiche"), si devono prendere in considerazione i quantitativi derivanti dagli apporti di tutte le raccolte che contengono quel determinato materiale, al netto dei relativi scarti, basandosi sui dati comunicati dagli impianti che ne effettuano la selezione, come dichiarato nella scheda impianti di ORSO3.0.

Nel Rapporto Rifiuti dell'Osservatorio Regionale Rifiuti è stata sempre inserita questa stima che, sulla base dei risultati di alcune campagne di analisi merceologiche effettuate in Lombardia e degli "indici di purezza" relativi ai consorzi di filiera del CONAI, permette di valutare in via generale gli scarti presenti in ogni singola raccolta e quindi, per quelle congiunte, la ripartizione percentuale dei singoli materiali.

La "tabella di conversione" generale adottata è quella riportata di seguito, attualmente unica per tutta la Lombardia e che può variare leggermente di anno in anno in considerazione dell'aggiornamento di dati statistici e di letteratura: nel rapporto rifiuti comunque viene sempre riportata quella utilizzata per l'elaborazione.



Serie Ordinaria n. 17 - Venerdì 28 aprile 2017

Presenza di scarti all'interno delle frazioni oggetto di raccolta differenziata

	Carta	Vetro	Plastica	Legno	Verde	Organico	Metallo	Alluminio	RAEE	Stracci	Oli vegetali	Oli minerali	Altre
Materiale	95%	96%	88%	95%	100%	100%	98%	90%	90%	90%	98%	98%	98%
Scarto	5%	4%	12%	5%			2%	10%	10%	10%	2%	2%	2%

Per quanto riguarda le raccolte multimateriali, si farà riferimento ai dati comunicati dagli impianti che ne effettuano la selezione, come comunicato attraverso la scheda impianti di ORSO3.0.

### 3.2.3 Tasso di riciclaggio (DEC 753/2011/UE)

Esprime percentualmente il quantitativo di rifiuti che sono effettivamente riciclati rispetto al totale della produzione.

Al fine di allinearsi a quanto previsto dalle normative europee, la formula da utilizzarsi è quella prevista dal metodo 2 dell'allegato I alla Decisione UE 18 novembre 2011 n. 753, includendo anche il legno e i rifiuti organici, come precisato dal MATTM alla Commissione il 10 gennaio 2014.

$$\text{tasso di riciclaggio} = \frac{\text{quantità riciclata di carta, metalli, plastica, vetro, legno e organico contenuti nei flussi di rifiuti domestici e assimilati}}{\text{quantità totale di carta, metalli, plastica, vetro, legno e organico contenuti nei flussi di rifiuti domestici e assimilati}} * 100$$

Per la quantificazione delle "quantità totali" indicati al denominatore si dovrà fare riferimento anche a specifiche campagne di analisi merceologiche o ai dati di letteratura più aggiornati e pertinenti possibili.

### 3.2.4 Percentuale di avvio a recupero di energia

Esprime percentualmente il quantitativo di rifiuti indifferenziati che vengono inviati direttamente ad impianti di incenerimento di recupero energetico (operazione R1), sul totale della produzione.

$$\%Rec.En. = \frac{Q_{inc}}{R_{TOT}} * 100$$

dove:

$Q_{inc}$ : è il quantitativo dei rifiuti indifferenziati destinati ad impianti di incenerimento dotati di recupero di energia;

$R_{TOT}$ : è il totale di rifiuti urbani;

Si evidenzia che sono inclusi anche quelli transitati dagli impianti di stoccaggio.

### 3.2.5 Percentuale di smaltimento in discarica

Esprime percentualmente il quantitativo di rifiuti indifferenziati che vengono inviati direttamente o da impianti di stoccaggio in discarica, sul totale della produzione.

$$\%SD = \frac{Q_{disc}}{R_{TOT}} * 100$$

dove:

$Q_{disc}$ : è il quantitativo dei rifiuti indifferenziati destinati allo smaltimento in discarica;

$R_{TOT}$ : è il totale di rifiuti urbani;

Si evidenzia che sono inclusi anche quelli transitati dagli impianti di stoccaggio.

## SCHEDA IMPIANTI

### 3.2.6 Calcolo materia recuperata

La L.R. 26/2003, all'art. 23, prevede per le Province il raggiungimento di specifici obiettivi di recupero di materia ed energia, calcolati sui rifiuti urbani e speciali.

A tal fine è necessario effettuare un'analisi completa degli impianti di trattamento rifiuti in Lombardia che effettuano il recupero di materia, definire quali trattamenti e materie prime seconde e/o prodotti finiti siano da considerarsi ammissibili per il calcolo, stabilire il criterio di calcolo di tale percentuale (in relazione comunque ai cicli produttivi che spesso prevedono il contemporaneo utilizzo di rifiuti e materie prime), se effettuare il calcolo sulla produzione o sull'effettivo e concreto sbocco commerciale di tali prodotti, ecc.

Con l'introduzione nell'applicativo ORSO3.0 anche della sezione specifica per la raccolta dati dagli impianti si intende ottenere dati precisi al riguardo in modo sistematico ed organizzato per ogni impianto che effettui il recupero di rifiuti.

Si intende arrivare a definire una percentuale media di impianto come rapporto fra MPS/EoW prodotti e rifiuti trattati + eventuali materie prime utilizzate, secondo le precisazioni indicate nella formula seguente:

$$\%RM = \frac{MPS/EoW}{CER_{tratt} + p_{n} - perd} * 100$$

dove:

$MPS/EoW$ : sommatoria dei quantitativi di tutte le MPS/EoW (materiali e/o prodotti finiti) prodotte dall'impianto nell'anno di riferimen-

to;

*CERtratt*: sommatoria dei quantitativi di rifiuti trattati;

*mp*: sommatoria dei quantitativi totali di eventuali materie prime utilizzate dall'impianto se rilevanti (anche additivi)

*perd*: sommatoria delle eventuali perdite di processo se rilevanti (non vanno conteggiati i rifiuti decadenti dalle operazioni di recupero).

#### 4. Procedure e modalità di compilazione

##### 4.1 Inserimento e convalida dei dati (utilizzo delle password di compilazione/lettura e di convalida definitiva della scheda)

L'inserimento dei dati richiesti nell'applicativo web **ORSO3.0** spetta, come già precisato in delibera:

- ai **COMUNI**, per i dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani svolta nell'effettuazione delle funzioni attribuite dall'art. 198 del D.Lgs. 152/2006 e dall'art. 15 della L.R. 26/2003 (a tal proposito si ricorda che la Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 200, comma 7, del D.Lgs. 152/2006, ha adottato un modello organizzativo alternativo a quello degli ATO - vedi nota Regione Lombardia n. 17128 del 6 agosto 2007); la compilazione può essere effettuata o da personale del comune o da altri soggetti incaricati. I Comuni possono prevedere che nei contratti con i gestori dei servizi di raccolta sia contemplata la compilazione di **ORSO3.0** o la fornitura dei dati in modo adeguato;
- agli **IMPIANTI**, per i dati di gestione dei rifiuti effettuata negli impianti di recupero e smaltimento rifiuti ubicati in Regione Lombardia (operanti in procedura ordinaria o in procedura semplificata, ai sensi della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e del DPR 59/2013 (AUA), o con autorizzazione integrata ambientale - AIA, ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/2006, o per il trattamento in deroga dei rifiuti liquidi negli impianti di depurazione acque reflue urbane, ai sensi dell'art. 110 della parte terza del D.Lgs. 152/2006, o con autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003); la compilazione può essere effettuata dal titolare dell'impianto o dal soggetto gestore o da altri soggetti incaricati.

L'accesso all'applicativo è protetto e riservato tramite l'inserimento di una *username* (corrispondente al nome del Comune o dell'Impianto) e di una specifica *password* (prima *password*) per l'inserimento, modifica o lettura dei dati.

Ai fini dell'attestazione della completezza e della veridicità dei dati inseriti, sono comunque specificatamente responsabili i **COMUNI** e gli **IMPIANTI** stessi, ai quali è inviata anche una *password* di chiusura e convalida (seconda *password*) da utilizzare solo ed esclusivamente a completamento della scheda entro le scadenze indicate in delibera. Successivamente alla chiusura definitiva della scheda, Comuni e Impianti non possono più modificare i dati, se non in casi eccezionali e su specifica richiesta motivata da effettuarsi all'Osservatorio provinciale di riferimento.

##### 4.2 Scelta dei rifiuti e individuazione del codice EER

Come già precisato all'inizio del paragrafo 2, in via generale, si ricorda che l'individuazione del codice da attribuire ad un rifiuto spetta al produttore stesso e deve seguire le indicazioni di cui all'art. 188 del D.Lgs. 152/2006 e all'introduzione dell'allegato D della parte quarta del medesimo D.Lgs., che riporta l'Elenco Europeo dei Rifiuti.

#### SCHEDA COMUNI

- I codici dei rifiuti urbani ammissibili per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata devono essere individuati tra quelli elencati nel DM 26 maggio 2016 (Linee Guida nazionali) e riportati per comodità in Appendice 3;
- Si sottolinea che, ai fini della compilazione della scheda comuni, i rifiuti sono individuati da una frazione merceologica + un codice EER (ad esempio, Rifiuti urbani non differenziati - 200301; Carta e cartone - 200101; Plastica - 150102, Plastica - 200139 ecc.) che sono definiti a livello di amministratori del sistema; le definizioni delle frazioni sono standardizzate anche al fine di facilitare le elaborazioni;
- La scelta dei rifiuti dall'elenco proposto da inserire nella scheda deve essere fatta prioritariamente individuando la frazione merceologica (rifiuti urbani non differenziati, spazzamento strade, carta e cartone, alluminio, verde, ecc.) e successivamente scegliendo lo/gli specifico/i codice/i EER utilizzato/i nei documenti contabili (formulari e registri); è importante che venga rispettata questa procedura, dato che spesso il solo codice EER non consente di individuare specificatamente il rifiuto (ad esempio il 150102 è usato per la plastica o, a volte, per le cartucce esauste di toner);
- Nel caso nessuna delle proposte corrisponda alla necessità (codice EER particolare o necessità di "duplicazione" di un rifiuto) è possibile chiedere agli Amministratori di inserirne uno nuovo. In tal caso, oltre al nome e al codice EER, è fondamentale specificare sinteticamente anche la natura chimico-fisica e la provenienza del rifiuto, in modo da consentire le operazioni di validazione del rifiuto (se ammetterlo come rifiuto urbano secondo le finalità della raccolta dati).

#### SCHEDA IMPIANTI

- I codici inseribili nella sezione "Rifiuti in ingresso" sono quelli autorizzati per l'impianto: se si riscontrano inesattezze, devono essere segnalate tramite un messaggio nel forum (accessibile anche direttamente dalla maschera di scelta dei codici EER). Devono essere inseriti i quantitativi di tutti i rifiuti in ingresso compresi quelli che, per diversi motivi, entrano senza formulario;
- il campo "descrizione" NON deve essere compilato con il descrittore del codice EER, ma serve eventualmente per fornire ulteriori specificazioni, quando ritenuto necessario, per differenziare rifiuti con lo stesso codice EER (ad esempio per indicare 2 stati fisici diversi o per indicare diversi metalli) o raggruppare rifiuti di stessa natura, ma con codici EER differenti (ad esempio "fanghi");
- i codici inseribili nella sezione rifiuti in uscita sono selezionabili dall'intero Elenco Europeo dei Rifiuti. **ATTENZIONE**: i rifiuti prodotti in unità locale, decadenti dalle operazioni di trattamento, **NON** devono essere inseriti nuovamente tra i rifiuti in ingresso, ma solo tra i rifiuti in uscita.

##### 4.3 Frequenza e modalità di compilazione

#### SCHEDA COMUNI

- Indipendentemente dal rispetto della scadenza per la compilazione, l'inserimento dei dati quantitativi può avvenire durante il corso dell'anno, inserendo i quantitativi mensili o utilizzando la modalità "per movimenti", che consente di inserire i dati con qualsiasi livello di dettaglio (dai mensili fino ad arrivare ad ogni singola movimentazione appunto, corrispondente ai formulari) e di ricavare automaticamente i parziali mensili e annuali. L'opzione "per movimenti" va abilitata specificatamente per ogni rifiuto;
- è possibile effettuare l'inserimento di tutti i dati previsti nella scheda comuni attraverso una procedura automatica di caricamento:

## Serie Ordinaria n. 17 - Venerdì 28 aprile 2017

- tale opzione è disponibile non per i singoli comuni, cioè non dalla scheda comunale, ma attraverso l'area di Amministrazione nelle realtà dove esiste un ente o soggetto sovra comunale o un unico gestore che dispongono di sistemi consolidati di gestione della contabilità dei rifiuti. È possibile prevedere l'esportazione dei dati da tali sistemi in un tracciato record specifico per poi importarlo in ORSO3.0. L'abilitazione alla procedura avviene a cura degli amministratori (gli Osservatori Rifiuti) su richiesta specifica;
- modalità di raccolta: è importante inserire tutte quelle attivate sul territorio comunale per ogni rifiuto, specificando anche la frequenza di raccolta "normale" e, nei casi previsti, anche quella dei "periodi di punta"; al fine di non perdere significative informazioni sulle tipologie di contenitori utilizzati e sulle frequenze di raccolta, nei casi di modalità o frequenze diverse rispetto alle varie aree/quartieri o tipologie di utenze, è consigliabile inserire i dati tramite la voce "dettaglio" (possibile per porta a porta, contenitori stradali, spazzamento e altro) aggiungendo una riga per ogni casistica; in questa modalità è possibile specificare anche fino a tre frequenze di raccolta differenti, indicando i periodi dell'anno a cui si riferiscono;
  - quantitativi: si ricorda che è sempre possibile specificare il dato mensile totale per tutti i rifiuti (obbligatorio per i rifiuti non differenziati) e, nel caso di differenti modalità di raccolta, indicare anche i relativi quantitativi nelle colonne aggiuntive che compaiono nell'applicativo;
  - trasportatori e impianti: utilizzare il forum per richiedere nuovi inserimenti o modifiche da parte degli Amministratori; per i trasportatori sono sempre presenti le voci "il comune con personale proprio" per indicare le gestioni in economia, e "altro" che va utilizzata solo nei casi strettamente necessari (MAI nel caso non venga trovato il soggetto nell'anagrafica); per gli impianti sono sempre presenti le voci "in giacenza", per indicare quantitativi raccolti nel corso dell'anno, ma rimasti in giacenza nel Centro di raccolta, e "da giacenza anno precedente" nel caso di invio a trattamento di quantitativi presenti nel Centro di raccolta ad inizio anno;
  - costi: in linea generale, vanno inseriti comunque entro la scadenza prevista per la chiusura della scheda, derivandoli dal piano economico-finanziario predisposto per l'anno di riferimento, dato che sono richiesti anche per la predisposizione del MUD; quando disponibili, vanno inseriti anche i costi singoli rifiuti (moduli MDCR del MUD), eventualmente utilizzando la sezione dei costi congiunti e la funzione di riporto nei costi totali; vanno sempre inseriti IVA ed ecotassa include: in caso contrario, specificare nel campo note;

**SCHEDE IMPIANTI**
**a. dati mensili**

- salvo semplificazioni e casi particolari indicati in [Appendice 2](#), la compilazione dei dati mensili dei rifiuti in ingresso e in uscita deve essere effettuata durante l'anno, almeno ogni trimestre, entro 90 giorni dalla sua scadenza (i dati di gennaio, febbraio e marzo vanno inseriti almeno entro il 30 giugno, e così via);
- l'inserimento dei dati mensili è normalmente prevista nella modalità "normale", cioè è richiesto l'inserimento del quantitativo per ogni codice EER e per ogni mese; in **ORSO3.0** è possibile anche attivare per i dati mensili la compilazione in modalità "dettagliata", cioè con specificazione dei quantitativi per ogni soggetto conferitore e per ogni impianto di destinazione, sempre per ogni codice EER e per ogni mese. Questa modalità, fatti salvi i casi particolari già indicati in [Appendice 2](#), è comunque attivabile specificatamente per talune categorie di impianti o singoli impianti specifici, esplicitandone la motivazione;
- anche per gli impianti esiste una procedura automatica di caricamento dei soli dati mensili, per l'importazione dei dati in **ORSO3.0** dai propri applicativi di gestione dei formulari, registri, MUD, ecc. In **ORSO3.0** la procedura è disponibile per TUTTI gli impianti, indipendentemente della modalità "normale" o "dettagliata" di inserimento dei dati mensili;

**b. dati annuali**

- la sezione dei dati annuali è suddivisa in più schede che, a seconda della tipologia dell'impianto, possono variare: fatti salvi i casi particolari indicati in [Appendice 2](#) e tenuto conto dell'indicazione dei dati sanzionabili indicati in [Appendice 1](#), ogni impianto è comunque tenuto alla compilazione delle schede visualizzate. Di seguito si forniscono precisazioni riguardo ad alcune di esse:
- tariffe di conferimento: sono richieste ai fini della rilevazione statistica dei prezzi medi di trattamento per le varie tipologie di rifiuti nelle varie tipologie di impianto. L'inserimento dei dati deve riguardare, quantomeno, l'indicazione del prezzo medio applicato, a seconda della tipologia di rifiuto (che può raggruppare diversi codici EER, ad es. fanghi, rifiuti organici, ecc.), tipologia di trattamento e tipologia di soggetto conferitore (ad es. comuni, comuni della provincia, soggetti privati, impianti di trattamento, ecc.). Il prezzo indicato può essere puntuale o medio: in quest'ultimo caso va valutato se indicare nel campo note anche il minimo e massimo e gli eventuali parametri che lo determinano;
- recupero di materia e compostaggio:  
devono essere indicati i quantitativi (in tonnellate) dei materiali (MPS e/o EoW e/o prodotto finito) recuperati direttamente nell'impianto;  
è sufficiente indicare il materiale o prodotto (carta, vetro, plastica, ecc.) normalmente senza ulteriori specificazioni che, nel caso, possono essere dettagliate nel campo note (anche inserendo più righe con stessa indicazione del materiale e relativo quantitativo, e specificazione nel campo note ad esempio della pezzatura);  
vanno indicati i quantitativi prodotti (ossia che hanno effettivamente cessato di essere rifiuti) nel corso dell'anno: nel caso di evidenti scostamenti tra quelli effettivamente ceduti (indipendentemente se a pagamento o meno) e quelli prodotti, può essere indicato il quantitativo ceduto nel campo note;  
possono essere inserite eventualmente le voci "aggiunta materie prime" e/o "perdite di processo" se significative ai fini del bilancio di massa complessivo;  
gli impianti che effettuano solo operazioni di stoccaggio (R13 e/o D15), senza trattamenti, o trattamenti "preliminari" (D14, D13, R12) NON devono compilare questa sezione;
- Rese selezione: vanno indicate le percentuali (0-100%) di resa specifica della selezione di ingombranti 200307 (unica percentuale, eventualmente nel campo note è possibile indicare il dettaglio delle frazioni) e raccolta multimateriale 150106;
- Recupero di energia: deve essere compilata dagli impianti autorizzati alle operazioni D10 e/o R1;
- Discarica/Dig. Anaerobica: deve essere compilata:  
dalle discariche nella parte relativa alla volumetria residua e tempo residuo stimato e, se pertinente, ai quantitativi di biogas captato e relativo utilizzo; nelle note relative al biogas captato, vanno indicati anche i dati relativi alla composizione media del biogas, riportando almeno i seguenti parametri: PCI (Kcal/Nm<sup>3</sup>), CH<sub>4</sub> (%), CO<sub>2</sub> (%), O<sub>2</sub> (%), N<sub>2</sub> (%), H<sub>2</sub>O - umidità (%);  
dagli impianti dotati di linea di digestione anaerobica per l'indicazione della produzione e il recupero di biogas.

**NOTA:** gli impianti che ricevono per la prima volta la password di accesso a ORSO3.0 dopo il 1° ottobre possono compilare, limitatamente al medesimo anno di ricevimento della password, solo la sezione dei dati annuali.

## 5. Procedure e modalità di certificazione dei dati

### 5.1 Criteri generali

#### SCHEDA COMUNI

A conclusione della compilazione della scheda da parte dei comuni, gli Osservatori rifiuti procedono all'effettuazione delle procedure di bonifica, cioè all'individuazione di possibili incompletezze o errori formali nella compilazione, e successivamente di validazione, cioè il controllo dei dati inseriti con quelli dichiarati dagli impianti, o l'analisi dell'andamento della produzione negli anni, o ancora il confronto con le medie provinciali o regionali.

Va sottolineato che non necessariamente tutti i rifiuti inseriti nella scheda verranno considerati nel computo della produzione totale dei rifiuti urbani: come già intuibile dalla formula per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata, esistono delle eccezioni quali i rifiuti cimiteriali, esclusi dato che frequentemente sono il risultato di campagne di esumazioni non costanti nel tempo. Anche i rifiuti ritrovati abbandonati sul territorio comunale, ancorché urbani per definizione, sono oggetto spesso di esclusione, come ad esempio, gli autoveicoli abbandonati, i terreni da bonifica, fanghi o altri materiali derivanti da scarichi abusivi, ecc. Viceversa, rifiuti direttamente correlabili per natura e/o provenienza alla produzione dei rifiuti urbani in senso stretto o assimilati (batterie, elettrodomestici, sfalci e potature, ecc.), possono essere conteggiati, soprattutto se non alterano comunque l'andamento della produzione.

#### SCHEDA IMPIANTI

Per quanto riguarda la scheda impianti, l'attenzione si concentra soprattutto sulla completezza dei dati inseriti, comprese, a seconda delle varie tipologie di impianti, le informazioni relative ai materiali recuperati o al compost prodotto, le rese delle linee di selezione ingombranti o multimateriale, l'energia recuperata, le tariffe applicate per il conferimento dei rifiuti, ecc.

Possono essere effettuate anche verifiche incrociate tra i dati dei vari impianti.

### 5.2 Controlli

I dati una volta acquisiti tutti i dati subiscono un primo controllo formale di carattere generale.

Successivamente gli Osservatori Rifiuti possono individuare un campione scelto considerando:

- a. per la **scheda comuni** (scelta di un campione pari indicativamente al 5% del totale) tra i comuni che:
  - hanno avuto variazioni importanti dei quantitativi (sia di produzione totale che di raccolte differenziate) e non giustificabili con il cambiamento dei sistemi di raccolta o l'ampliamento dalle categorie di rifiuto raccolte in modo differenziato;
  - hanno raccolto quantità di rifiuti urbani differenziati o indifferenziati anomale rispetto a valori corrispondenti ad una situazione standard di riferimento (andamenti storici, medie provinciali e/o regionali);
  - risultano essere intorno alle percentuali soglia rispetto alle normative vigenti;
  - un numero casuale di altri Comuni, anche in funzione di specifiche richieste della competente Struttura di Regione Lombardia.
- b. per la **scheda impianti** (scelta di un campione pari indicativamente al 5% del totale) tra gli impianti:
  - di incenerimento, di discarica, di compostaggio, di digestione anaerobica, di trattamento meccanico biologico, di recupero terre da spazzamento;
  - che effettuano la selezione e recupero di ingombranti e della raccolta multimateriale;
  - che trattano rifiuti pericolosi o comunque grossi quantitativi di rifiuti o che ricevono rifiuti da numerosi conferitori;
  - un numero casuale di altri impianti, anche in funzione di specifiche richieste della competente Struttura di Regione Lombardia.

Sul campione individuato, verranno effettuati controlli approfonditi, ad esempio di congruenza fra i dati dichiarati dal comune e i corrispondenti dati dichiarati dagli impianti in **ORSO3.0** ed eventualmente di verifica della documentazione amministrativa (registri, formulari, ecc.), anche in collaborazione con le competenti strutture di Regione Lombardia e Province/Città Metropolitana di Milano, da effettuarsi in loco o attraverso la richiesta di invio di copia della documentazione, per l'effettuazione di riscontri puntuali.

Qualora le verifiche evidenzino delle anomalie nei dati trasmessi, gli Osservatori Rifiuti provvederanno al confronto e verifica degli stessi coinvolgendo direttamente il Comune o l'impianto che ha trasmesso i dati.

## 6. Indicazioni per l'applicazione delle sanzioni

Qualora la Provincia o la Città Metropolitana di Milano accerti la sanzionabilità di un Comune o di un impianto, ai sensi di quanto disposto dalla presente deliberazione, può trasmettere richiesta di completamento dei dati non forniti, a mezzo PEC. Se il soggetto interessato fornisce quanto richiesto entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, la sanzione da applicarsi potrà essere pari alla misura minima prevista dal comma 2, lettera 0a), dell'art 54 della l.r. 26/2003.

Il criterio sopra esposto ha carattere meramente collaborativo, al fine di garantire l'uniforme applicazione della vigente legislazione su tutto il territorio regionale. Sono fatte comunque salve le competenze delle Province e della Città Metropolitana di Milano in materia e quanto disposto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 relativamente all'accertamento degli illeciti amministrativi.

Serie Ordinaria n. 17 - Venerdì 28 aprile 2017

**Appendice 1 - Dati obbligatori**

Richiamando quanto già espresso in precedenza, si sottolinea nuovamente l'importanza della corretta, completa, continua e tempestiva compilazione dei dati richiesti, che si ritengono comunque importanti ed essenziali. Si riportano di seguito i dati obbligatori e quelli sanzionabili, in relazione all'applicazione delle sanzioni previste dalla L.R. 26/2003 s.m.i.

**SCHEMA COMUNI**

Sezione	Dati obbligatori	Sanzionabile
1 - dati generali	<b>a. abitanti</b>	SI
	<b>b. utenze domestiche e non domestiche</b>	SI
2 - rifiuti (per ogni rifiuto)	<b>a. modalità di raccolta</b>	SI
	b. frequenze di raccolta	NO
	c. quantitativi mensili per rifiuti urbani non differenziati 200301 (fraz. residuale)	NO
	d. quantitativi annuali per tutti i rifiuti raccolti (se possibile inserire comunque i mensili)	SI
	e. soggetti che hanno effettuato la raccolta e/o il trasporto e relativi quantitativi	SI
	f. indicazione del soggetto gestore raccolta almeno dei rifiuti urbani non differenziati 200301 (fraz. residuale) (da intendersi come il soggetto che si è aggiudicato l'appalto) (***)	SI
	g. indicazione delle modalità di affidamento del servizio di gestione della raccolta rifiuti	NO
	<b>h. impianti di destinazione e relativo quantitativo</b>	SI
3 - aree attrezzate	a. informazioni generali (*)	NO
	b. requisiti delle aree (se presenti): ubicazione (indirizzo, mappali e coordinate UTM-WGS84), superficie, caratteristiche, orari apertura, gestore, rifiuti ritirati	NO
4 - costi dei servizi	a. costi totali: tutti i costi della sezione "Generali"	SI
	b. costi totali: se disponibili, i totali delle sezioni 1.a1, 1.a2, 1.a3, 1.a4 e 1.a; 1.b1, 1.b2 e 1.b; 2; 3	NO
	c. costi singoli rifiuti: se disponibili, i totali delle sezioni b1, b2, b e Ricavi	NO
	d. costi congiunti: analogamente al punto precedente se i costi non sono disponibili in modo disaggregato	NO
5 - informazioni aggiuntive	a. compostaggio domestico (*)	NO
	b. sistema tariffario ed eventuali dettagli (*)	NO
	c. atti e regolamenti (**)	NO
	d. servizi aggiuntivi (*)	NO
	e. controlli	NO
	f. GPP ed eventuali dettagli e/o azioni di prevenzione (con riferimento al PRGR) (*)	NO

(\*) Per le sezioni contraddistinte dall'asterisco, è importante indicare "no" se tale servizio o fattispecie non si presenta nel comune per l'anno di riferimento. L'assenza di qualsiasi indicazione verrà considerato come dato non fornito.

(\*\*) Fra questi devono essere allegati i file dei documenti inerenti le procedure di affidamento del servizio, secondo le modalità che verranno comunicate, e in particolare: a) capitolato generale d'appalto, b) bando e disciplinare di gara per l'affidamento del servizio, c) verbale di gara e/o contratto di affidamento del servizio, d) tutti i regolamenti comunali inerenti la gestione dei rifiuti e igiene urbana, e) carta dei servizi.

(\*\*\*) L'indicazione del **soggetto Gestore** va fatta selezionando la lettera **G** (gestore) che compare all'inizio di ogni riga per i soggetti che hanno effettuato raccolta e trasporto, mentre gli altri andranno indicati con la **T** (trasportatore); il gestore dei rifiuti urbani non differenziati 200301 (fraz. residuale) viene considerato quello "principale" e, in mancanza di altre informazioni, assunto valido per tutti i rifiuti: è comunque richiesto (dato non sanzionabile) di indicare il soggetto gestore anche per gli altri rifiuti, se diverso da quello principale. Nel caso il gestore NON abbia effettuato il servizio (non abbia raccolto rifiuti) è necessario inserirlo con quantitativo pari a zero. Nel caso di cambio gestore durante l'anno, indicare quello al 31/12 e segnare nel campo note la data di cambio gestore e il nominativo di quello vecchio (che comunque può essere presente fra i trasportatori se ha trasportato rifiuti).

**NOTA:** in linea generale, un campo numerico vuoto o una sezione non compilata indicano "mancanza del dato", mentre lo "0" significa che la quantità o l'importo è uguale a zero: devono essere utilizzati i campi note a fondo pagina (o, ove presenti, quelli specifici) per motivare l'eventuale mancanza di un dato (ad es., per la sezione costi, nei casi di appalti a corpo, se non disponibili i dati disaggregati, possono essere compilati solo i totali della sezione "Generali" indicando nelle note "Appalto a corpo"; oppure, nella sezione "Controlli", si può indicare nelle note "Non sono stati effettuati controlli").

**SCHEDE IMPIANTI**

Sezione	Dati obbligatori	Sanzionabile
1 - raccolta mensile (per ogni CER)	a. rifiuti in ingresso: quantitativo totale, quantitativo trattato, operazioni (#)	NO
	b. rifiuti in uscita: quantitativo totale (##)	NO
2 - scheda annuale (compilazione delle schede specifiche)	a. file MUD (upload file)	SI
	b. tariffe di conferimento	NO
	c. giorni di funzionamento	NO
	<b>d. recupero di materia</b>	SI
	<b>e. compostaggio</b>	SI
	<b>f. recupero di energia</b>	SI
	<b>g. discarica/digestione anaerobica</b>	SI
h. rese di selezione: rese specifiche delle linee di selezione ingombranti e multimateriale.	SI	

**(#)** per l'operazione di stoccaggio, indicativamente NON è necessario inserire il quantitativo trattato e l'operazione R13 e D15; la colonna "trattato" va compilata quando si effettua effettivamente una operazione di trattamento sul rifiuto, indicando la relativa operazione (D1-D14 oppure R1-R12).

**(##)** possono non essere inseriti i rifiuti non direttamente connessi con l'attività di recupero o smaltimento effettuate, quali i toner o i neon degli uffici, rifiuti della mensa, oli e batterie officine, ecc.). I rifiuti prodotti dalle attività di trattamento NON vanno inseriti tra i rifiuti in ingresso, ma solo tra quelli in uscita quando appunto vengono destinati a terzi.

**NOTA:** in linea generale, un campo numerico vuoto o una sezione non compilata, se invece chiaramente di competenza, indicano "mancanza del dato", mentre lo "0" significa che la quantità o l'importo è uguale a zero: devono essere utilizzati i campi note a fondo pagina (o, ove presenti, quelli specifici) per motivare l'eventuale mancanza di un dato.

Si ricorda anche che i manuali e gli altri documenti relativi alla compilazione dell'applicativo sono da ritenersi parte integrante al presente Allegato, e sono scaricabili nel forum di **ORSO3.0**, ed eventualmente nei siti internet di ARPA Lombardia e degli Osservatori Provinciali Rifiuti (OPR).

Serie Ordinaria n. 17 - Venerdì 28 aprile 2017

**Appendice 2 – Esenzioni, semplificazioni e casi particolari****Esenzioni****SCHEMA IMPIANTI**

Sono esentati dalla compilazione di **ORSO3.0**:

- a. gli impianti mobili (art. 208, comma 15 del D.lgs. 152/2006);
- b. i produttori di rifiuti che effettuano lo stoccaggio dei propri rifiuti prodotti e che, non rispettando le condizioni del deposito temporaneo (art. 183, comma 1, lett. m) del D.lgs. 152/2006) sono autorizzati ad effettuare solo le operazioni R13 e/o D15 relativamente a tali rifiuti.

Si precisa che i Centri di Raccolta di cui al Decreto 8 aprile 2008, non sono impianti pertanto non sono tenuti alla compilazione dell'applicativo **ORSO3.0**.

**Semplificazioni****SCHEMA IMPIANTI**

- a. Gli impianti che effettuano solo operazioni di stoccaggio per tutti i rifiuti autorizzati (R13 e/o D1), senza trattamenti, possono compilare solo la parte annuale (in pratica solo schede "File MUD", "Tariffe di conferimento" e "Giorni di funzionamento");
- b. per tutti i rifiuti sui quali sono effettuate esclusivamente operazioni di stoccaggio (R13 e/o D15), senza trattamenti, per quanto riguarda la "Raccolta mensile" (rifiuti in ingresso e in uscita) può essere compilato solo il mese di dicembre indicando tutto il totale annuo e riportando nel campo note la dicitura "totale annuo". Per gli altri rifiuti sui quali vengono effettuate anche operazioni di recupero e/o smaltimento diverse dal solo stoccaggio, devono essere inseriti tutti i mensili come previsto normalmente;
- c. impianti di autodemolizione: per la "Raccolta mensile" (rifiuti in ingresso e in uscita) attinenti l'attività di autodemolizione può essere compilato solo il mese di dicembre inserendo il totale annuo e riportando nel campo note la dicitura "totale annuo". Per la "parte annuale", è escluso l'obbligo di compilazione delle sezioni tariffe di conferimento e recupero di materia;
- d. impianti di depurazione acque reflue urbane autorizzati ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. 152/2006 al trattamento in deroga dei rifiuti liquidi: possono compilare solo la parte annuale (in pratica solo schede "File MUD", "Tariffe di conferimento" e "Giorni di funzionamento");
- e. impianti autorizzati R10 - spandimento fanghi in agricoltura: tali impianti compilano **ORSO3.0** normalmente, con la precisazione di indicare come rifiuti in ingresso i quantitativi di fanghi che ritirano da terzi e sottopongono a stoccaggio e ricondizionamento in impianto, mentre nei rifiuti in uscita devono indicare gli effettivi quantitativi che vengono avviati a R10, specificando nel campo note "R10". Per gli impianti che effettuano tale attività in conto proprio (cioè recuperano in agricoltura i propri fanghi, ad es. caseifici, aziende agricole, macelli) il quantitativo di fango prodotto dal depuratore va comunque indicato come rifiuto in ingresso, indicando nelle note "conto proprio", mentre per i rifiuti in uscita la compilazione è identica a quelli conto terzi;
- f. impianti autorizzati R10 - recupero ambientale: anche per i rifiuti attinenti all'attività di recupero ambientale può essere compilato solo il mese di dicembre nei rifiuti in ingresso inserendo il totale annuo, selezionando l'operazione R10 e riportando nel campo note la dicitura "totale annuo" e il tipo di recupero (ad es. "riempimento", "reinterro", "rilevato", ecc.);
- g. piccoli impianti termici autorizzati R1: per i piccoli impianti autorizzati R1, che in genere bruciano scarti di legno, segatura o simili allo scopo esclusivo di riscaldare l'ambiente di lavoro, è possibile inserire unicamente il file MUD nella parte annuale;
- h. impianti di servizio (quelli per il trattamento "conto proprio" dei rifiuti prodotti da annesso insediamento produttivo, ad es. discariche, recuperi energetici, ecc.): compilare comunque i mensili dei "rifiuti in ingresso", riportando il quantitativo prodotto dall'insediamento produttivo, indicando nelle note "conto proprio";
- i. discariche non più in esercizio: per le discariche che non ritirano più rifiuti è possibile inserire unicamente il file MUD nella parte annuale (per la produzione di percolato), e indicare l'eventuale produzione e utilizzo del biogas. Se vengono meno entrambe le casistiche, ovviamente non devono più compilare **ORSO3.0**;

**Casi particolari****SCHEMA IMPIANTI**

- a. Impianti di incenerimento della rete regionale per i rifiuti urbani: gli impianti di cui all'elenco del D.P.C.M. 10 agosto 2016 che effettuano operazioni di incenerimento di rifiuti (R1 e/o D10) devono compilare i dati mensili in modalità dettagliata (diversamente da quanto indicato alla lett. a del paragrafo 4.3 – parte "Schema impianti") ed entro la fine del mese successivo a quello di riferimento - cioè inserire i dati di gennaio entro febbraio, quelli di febbraio entro marzo, ecc. (diversamente da quanto indicato alla lett. a del paragrafo 4.3 – parte "Schema impianti"), al fine di consentire un monitoraggio dei flussi di rifiuti ricevuti a seguito di quanto disposto dall'art. 35 del D.L. 133/2015, convertito con L. 164/2014, e dal D.P.C.M. 10 agosto 2016.

**Appendice 3 - Elenco dei codici EER ammissibili per il calcolo della percentuale di RD ai sensi del DM 26 maggio 2016**

<b>RACCOLTA DIFFERENZIATA (RD)</b>		
	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
FRAZIONE ORGANICA UMIDA	Rifiuti dei mercati	200302
	Rifiuti biodegradabili da manutenzione del verde pubblico	200201
CARTE E CARTONE	Carta e cartone	200101
	Imballaggi in carta e cartone	150101
PLASTICA	Plastica	200139
	Imballaggi in plastica	150102
LEGNO	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
	Imballaggi in legno	150103
	Legno, contenente sostanze pericolose	200137*
METALLO	Metallo	200140
	Imballaggi metallici	150104
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Vetro	200102
	Imballaggi in vetro	150107
TESSILE	Abbigliamento	200110
	Imballaggi in materia tessile	150109
	Prodotti tessili	200111
	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	150110*
CONTENITORI TFC	Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti	150111*
	Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	160215*
TONER	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215*	160216
	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121*, 200123*, contenenti componenti pericolosi	200135*
	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121*, 200123* e 200135*	200136
	Tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio	200121*
	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	200123*
RAEE	Apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse di cui alla voce 160209	160210*
	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	160211*
	Apparecchiature fuori uso contenenti amianto in fibre libere	160212*
	Apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160209 a 160212	160213*
	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	160214
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti misti se avviati al recupero	200307
OLI	Oli e grassi commestibili	200125
	Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125	200126*
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	200127*
	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127*	200128
SOLVENTI	Solventi	200113*



Serie Ordinaria n. 17 - Venerdì 28 aprile 2017

<b>RACCOLTA DIFFERENZIATA (RD)</b>		
ACIDI	Acidi	200114*
SOSTANZE ALCALINE	Sostanze alcaline	200115*
PRODOTTI FOTOCHIMICI	Prodotti fotochimici	200117*
PESTICIDI	Pesticidi	200119*
DETERGENTI	Detergenti contenenti sostanze pericolose	200129*
	Detergenti diversi da quelli al punto precedente	200130
FARMACI	Medicinali citotossici e citostatici	200131*
	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131*	200132
BATTERIE E ACCUMULATORI	Batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601*, 160602* e 160603* nonché batterie ed accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie provenienti da utenze domestiche	200133*
	Batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133*	200134
RIFIUTI DA C&D	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramica, diversi da quelli di cui alla voce 170106* provenienti solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione	170107
	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901*, 170902* e 170903* provenienti solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione	170904
ALTRI RIFIUTI	Residui della pulizia stradale se avviati a recupero	200303
	Pneumatici fuori uso solo se conferiti da utenze domestiche	160103
	Rifiuti prodotti dalla pulizia dei camini solo se provenienze da utenze domestiche	200141
	Terra e roccia	200202
	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
	Filtri olio	160107*
	Componenti rimosse da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 160215*	160216
	Gas in contenitori a pressione limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico	160504*
Gas in contenitori a pressione diversi da quelli di cui alla voce 160504* limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico	160505	
<b>RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (RUind)</b>		
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301
	Residui della pulizia stradale se avviati a smaltimento	200303
	Altri rifiuti urbani indifferenziati non specificati altrimenti	200399
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti misti se avviati allo smaltimento	200307

Serie Ordinaria n. 17 - Venerdì 28 aprile 2017

**D.g.r. 21 aprile 2017 - n. X/6511**  
**Modalità di Compilazione dell'applicativo O.R.SO. (osservatorio rifiuti sovraregionale) relativo alla raccolta dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti gestiti dagli impianti in Regione Lombardia - Definizione del metodo standard per il calcolo e la verifica delle percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani raggiunte in ogni comune, ai sensi dell'art. 205 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152**

LA GIUNTA REGIONALEE

VISTI:

- la l.r. 14 agosto 1999, n. 16 «Istituzione dell'Agenda Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA»;
  - la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di rifiuti, energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»;
  - il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
  - il d.d.s. 3 dicembre 2008, n. 14236 «Modalità per la comunicazione dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciate ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005 n. 59»;
  - il d.d.s. 23 febbraio 2009, n. 1696 «Modifica e integrazioni del d.d.s. 3 dicembre 2008, n. 14236 - Modalità per la comunicazione dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciate ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005 n. 59»;
  - la delibera di Giunta regionale 25 novembre 2009, n. 10619 «Definizione delle modalità, contenuti e tempistiche di compilazione dell'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale) relativo alla raccolta dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti gestiti dagli impianti in Regione Lombardia»;
  - la delibera di Giunta regionale 15 dicembre 2011, n. 978 che ha approvato gli schemi essenziali di convenzione quadro da sottoscrivere tra la Giunta e gli enti/società regionali; le disposizioni contenute nella convenzione quadro esistenti tra Regione Lombardia e ARPA Lombardia stipulata in data 25 febbraio 2011;
  - la delibera di Giunta regionale 16 novembre 2011, n. 2513 «Modalità, contenuti e tempistiche per la compilazione dell'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale) relativo alla raccolta dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti gestiti dagli impianti in Regione Lombardia - Nuove disposizioni»;
  - la Decisione della Commissione UE 18 novembre 2011 n. 753 che istituisce regole e modalità di calcolo per verificare il rispetto degli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
  - il d.d.s. 19 marzo 2013, n. 2578 «Modifica contenuti allegato A alla d.g.r. 2513 del 16 novembre 2011: 'Modalità, contenuti e tempistiche per la compilazione dell'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale) relativo alla raccolta dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti gestiti dagli impianti in Regione Lombardia - Nuove disposizioni'»;
  - la delibera di Giunta regionale 20 giugno 2014, n. 1990 «Approvazione del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.) comprensivo di Piano Regionale delle Bonifiche (P.R.B.) e dei relativi documenti previsti dalla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.); conseguente riordino degli atti amministrativi relativi alla pianificazione di rifiuti e bonifiche - (atto da trasmettere al Consiglio Regionale)»;
  - la delibera di Giunta regionale 1 luglio 2014, n. 2031 «Disposizioni regionali per il trattamento e l'utilizzo, a beneficio dell'agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali in attuazione dell'art. 8, comma 8, della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12. Conseguente integrazione del punto 7.4.2, comma 6, n. 2) della d.g.r. 18 aprile 2012, n. IX 3298, riguardante le linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (a seguito di parere della commissione consiliare) - (di concerto con l'assessore Fava)»;
  - il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive», convertito in legge con l. 164/2014;
  - la legge 28 dicembre 2015, n. 221 «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali»;
  - il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2016 «Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani»;
  - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 2016 «Individuazione della capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilabili in esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonché individuazione del fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e assimilati»;
  - la legge 19 agosto 2016, n. 166 «Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi»;
  - il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 dicembre 2016 «Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell'articolo 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come introdotto dall'articolo 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221»;
- Premesso che:
- spetta ad ARPA Lombardia, ai sensi dell'art. 18 della l.r. 26/2003, il compito di gestire l'Osservatorio Regionale sui rifiuti;
  - ARPA Lombardia opera in collaborazione con gli Enti locali e con gli osservatori provinciali rifiuti istituiti ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge 23 marzo 2001, n. 93, per la raccolta, l'organizzazione e l'elaborazione dei dati sulla produzione e gestione dei rifiuti, compresi i dati relativi a tutti gli impianti di trattamento rifiuti;
  - la Giunta regionale, ai sensi dell'art. 18 comma 3 della l.r. 26/2003, sentite ARPA e le Province, individua le modalità di raccolta dei dati relativi alle infrastrutture e alla loro gestione attraverso apposito applicativo web predisposto dall'Osservatorio Regionale sui rifiuti;
  - l'Osservatorio Regionale sui rifiuti elabora e fornisce alla Giunta regionale i dati raccolti, compresi quelli relativi ai flussi di rifiuti diretti agli impianti a supporto dell'attività di pianificazione;
  - per la raccolta dei dati di produzione dei rifiuti urbani e dei rifiuti gestiti dagli impianti, ARPA Lombardia ha realizzato e gestisce un apposito applicativo su tecnologia web denominato O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale), condiviso con gli Enti locali e con Regione Lombardia;
- Dato atto che ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3, della l.r. 26/2003 la compilazione dell'applicativo web predisposto dell'Osservatorio Regionale sui rifiuti spetta obbligatoriamente:
- ai Comuni, relativamente ai dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani svolta nell'effettuazione delle funzioni attribuite dall'art. 198 del d.lgs. 152/2006 e dall'art. 15 della l.r. 26/2003;
  - ai titolari/gestori di impianti di recupero e smaltimento rifiuti, di seguito denominati impianti, relativamente ai dati di gestione dei rifiuti effettuata negli impianti medesimi;
- Considerato che l'applicativo web O.R.SO. costituisce lo strumento per la raccolta di tutti i dati e le informazioni relative alla produzione e gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti gestiti dagli impianti di recupero e smaltimento necessari all'Osservatorio regionale per svolgere le attività di competenza e fornire i dati utili all'attività di pianificazione regionale in tema di gestione dei rifiuti;
- Dato atto che con la d.g.r. 10619/2009, così come modificata e integrata dalla d.g.r. 2513/2011 e dal d.d.s. 2578/2013, sono state definite le modalità, i contenuti e le tempistiche di compilazione dell'applicativo Osservatorio Rifiuti Sovraregionale (O.R.SO.), comprensivo di semplificazioni ed esenzioni per alcune tipologie di impianti, nonché indicazioni alle province per l'applicazione delle sanzioni, previste dal comma 2, lettera 0a), dell'art. 54 della l.r. 26/2003, in caso di inosservanza degli obblighi di compilazione stabiliti con la d.g.r. stessa;
- Ritenuto necessario a seguito di una attenta analisi delle particolari casistiche presenti sul territorio, al fine di semplificare l'attività di alcune particolari categorie di impianti, ampliare l'elenco degli impianti agevolati nella compilazione dell'applicativo

web O.R.SO. rispetto a quanto previsto dalle precedenti d.g.r., come esplicitato nell'Allegato A alla presente deliberazione;

Ritenuto, di confermare le esenzioni dalla compilazione di O.R.SO. per le medesime tipologie di impianti stabilite dalla d.g.r. 10619/2009, così come modificata e integrata dalla d.g.r. 2513/2011 e dal d.d.s. 2578/2013;

Rilevato che la d.g.r. 1 luglio 2014, n. 2031 prevede che, successivamente alla data di entrata in funzione dell'apposita sezione dell'applicativo web O.R.SO., ad oggi non ancora attivata, le comunicazioni obbligatorie in carico ai soggetti autorizzati allo spandimento a beneficio dell'agricoltura dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili e industriali dovranno essere effettuate tramite il citato applicativo web secondo le tempistiche stabilite dalla d.g.r. stessa;

Ritenuto di stabilire, come segue, le scadenze generali, per il completamento e la convalida dei dati richiesti, confermando quelle già previste dalla d.g.r. 10619/2009 e s.m.i.:

- per i Comuni: 31 marzo di ogni anno per i dati relativi all'anno precedente;
- per gli Impianti: 30 aprile di ogni anno per i dati relativi all'anno precedente;

Ritenuto di stabilire che anche i dati relativi ai costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani debbano essere inseriti dai comuni entro il 31 marzo, eventualmente utilizzando i dati desunti dal bilancio preventivo o dal piano economico-finanziario approvato, e che entro il 30 giugno sarà in ogni caso possibile chiedere la riapertura della scheda comunale per aggiornare tali dati ad approvazione del bilancio avvenuta;

Ritenuto di stabilire, confermando quanto già previsto dalla d.g.r. 10619/2009 e s.m.i., che in caso di motivata richiesta, potrà comunque essere concessa una proroga delle scadenze sopra indicate per Comuni e Impianti, da parte degli Osservatori provinciali rifiuti, non superiore a 30 giorni;

Ritenuto, in conseguenza delle disposizioni di cui:

- all'art. 35 del d.l. 133/2014, convertito in legge con l. 164/2014, che stabilisce che negli impianti incenerimento di rifiuti urbani con recupero energetico deve essere assicurata priorità di accesso ai rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale fino al soddisfacimento del relativo fabbisogno e, per la disponibilità residua autorizzata, al trattamento di rifiuti urbani prodotti in altre Regioni;
- al d.p.c.m. 10 agosto 2016, che individua nel parco impiantistico lombardo un surplus di capacità di incenerimento dei rifiuti urbani che andrà a sopprimere il deficit presente in alcune delle altre Regioni della macro-area del Nord Italia;

di rendere obbligatoria, come indicato nell'Allegato A, per i 13 impianti di incenerimento individuati dal citato d.p.c.m., la compilazione dell'applicativo O.R.SO. nella modalità «dettagliata» prevista dallo stesso applicativo web, al fine di un monitoraggio più approfondito dei flussi di rifiuti in ingresso ed in uscita dai suddetti impianti, anche in ottica pianificatoria;

Dato atto che l'art 205, comma 3-quater, del d.lgs 152/2006, come modificato dalla legge 221/2015, stabilisce che la Regione, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico del gestore del catasto regionale dei rifiuti o di altro organismo pubblico che già svolge tale attività, definisce, con apposita deliberazione, il metodo standard per calcolare e verificare le percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani raggiunte in ogni comune, sulla base delle linee guida definite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Preso atto che con d.m. 26 maggio 2016 sono state approvate le Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;

Atteso che le citate linee guida forniscono indirizzi e criteri per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani raggiunta da ciascun comune, al fine di uniformare, sull'intero territorio nazionale, il metodo di calcolo della stessa;

Ritenuto pertanto di modificare il metodo standard per calcolare e verificare le percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani raggiunti in ogni comune, come riportato nell'Allegato A alla presente d.g.r.;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. 2776 del 24 febbraio 2017 inviata al Coordinamento Regioni Ambiente con la quale vengono fornite indicazioni in merito al recepimento delle Linee guida di cui al d.m. 26 maggio 2016, con particolare riferimento al calcolo del compostaggio domestico e del quantitativo di rifiuti inerti raccolti in maniera differenziata;

Ritenuto che, sulla base di quanto previsto dal comma 3 sexies dell'art. 205 del d.lgs. 152/2006, nella relazione di cui al comma 4 dell'art. 18 della l.r. 26/2003 debbano essere contenuti i dati della raccolta differenziata relativi a ciascun comune;

Rilevato inoltre che, in virtù della nuova normativa nell'ambito del settore dei rifiuti, occorre effettuare l'adeguamento e l'integrazione delle metodologie di calcolo degli indicatori di gestione dei rifiuti previsti dalla d.g.r. 10619/2009 e s.m.i., così come riportato nell'Allegato A alla presente deliberazione; in particolare è necessario aggiungere il calcolo dell'indicatore di riciclaggio dei rifiuti urbani e assimilati di cui alla Decisione 2011/753/UE;

Dato atto che il Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti, approvato con d.g.r. 1990/2014, individua, tra l'altro, specifici obiettivi quantitativi e azioni prevenzione delle produzioni dei rifiuti che possono essere attuate dai comuni e che, quindi, ai fini del monitoraggio del raggiungimento di detti obiettivi è necessario implementare la «Scheda Comuni» di O.R.SO. con un'apposita sezione;

Viste le modifiche informatiche apportate all'applicativo web O.R.SO. gestito da ARPA Lombardia;

Ritenuto, per le motivazioni sopra esposte, di aggiornare i contenuti e le modalità di compilazione dell'applicativo web O.R.SO. di cui all'Allegato A della presente deliberazione, così come sopra riportato;

Ritenuto di stabilire, confermando quanto già previsto dalla d.g.r. 10619/2009 e s.m.i. che, in caso di guasti tecnici dell'applicativo web O.R.SO., segnalati dal gestore dell'applicativo, potrà essere concessa, da parte di Regione Lombardia, una proroga delle scadenze o di individuare nuovi termini di scadenza rispetto a quelli sopra riportati, tramite una comunicazione sul portale internet istituzionale di Regione Lombardia e di ARPA;

Dato atto che, ai sensi del comma 3 dell'art. 18 della l.r. 26/2003, la proposta di delibera è stata condivisa con ARPA Lombardia, Province e Città Metropolitana di Milano nel corso della riunione tenutasi tra ARPA, Regione Lombardia e Osservatori Provinciali Rifiuti, in data 16 marzo 2017, nell'ambito dei tavoli di coordinamento tra l'Osservatorio Regionale Rifiuti e gli Osservatori Provinciali;

Stabilito che le disposizioni della presente delibera e dell'Allegato A si applicano con decorrenza dai dati riferiti all'annualità del 2017;

Ritenuto, in ogni caso, di garantire, ai gestori degli inceneritori obbligati alla compilazione dell'applicativo in modalità «dettagliata», un periodo necessario all'adeguamento dei propri software gestionali di 3 mesi a partire dalla data di pubblicazione sul BURL della presente deliberazione;

Dato atto, pertanto, che le disposizioni di cui alla d.g.r. 10619/2009, così come modificata e integrata dalla d.g.r. 2513/2011 e dal d.d.s. 2578/2013, si applicheranno con riferimento ai dati fino all'annualità 2016;

Visti il Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 78/2013 e pubblicato sul BURL del 23 luglio 2013, ed in particolare il punto «256.Ter.9.3 Attuazione programma regionale gestione rifiuti e azioni finalizzate alla riduzione, riuso, riciclo e recupero dei rifiuti» ed i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

#### DELIBERA

1. di approvare i contenuti e le modalità di compilazione dell'applicativo O.R.SO. di cui all'Allegato A alla presente deliberazione, che recepisce quanto riportato in premessa e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare, ai sensi dell'art. 205 comma 3-quater del D.lgs. 152/2006, il metodo standard per il calcolo e la verifica delle percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani raggiunte in ogni comune, nonché le metodologie di calcolo degli altri indicatori di gestione dei rifiuti, come dettagliati nell'Allegato A alla presente deliberazione;

3. di stabilire che nella relazione di cui al comma 4 dell'art. 18 della l.r. 26/2003 dovranno essere contenuti i dati della raccolta differenziata relativi a ciascun comune in adempimento del comma 3 sexies dell'art 205 del D.lgs. 152/2006;

4. di dare atto che la compilazione dell'applicativo di cui all'Allegato A della presente deliberazione, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 18 della l.r. 26/2003, spetta:

- ai comuni, relativamente ai dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani svolta nell'effettuazione delle funzioni attribuite dall'art. 198 del d.lgs. 152/2006 e dall'art. 15 della l.r.

## Serie Ordinaria n. 17 - Venerdì 28 aprile 2017

26/2003;

- agli impianti di recupero e smaltimento, relativamente ai dati di gestione dei rifiuti effettuata negli impianti medesimi;
- ai soggetti autorizzati allo spandimento a beneficio dell'agricoltura dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili e industriali, successivamente alla data di attivazione dell'apposita sezione dell'applicativo che verrà comunicata da ARPA Lombardia, secondo le modalità e tempistiche previste dalla d.g.r. 2031/2014;

5. di stabilire che il completamento e la convalida di tutti i dati richiesti avvenga secondo i contenuti e le modalità previste dall'Allegato A della presente deliberazione, entro e non oltre le seguenti scadenze:

- per i comuni: entro il 31 marzo di ogni anno per i dati relativi all'anno precedente, comprensivi delle informazioni relative ai costi; relativamente a questi ultimi, entro il 30 giugno sarà in ogni caso possibile chiedere la riapertura della scheda comunale per aggiornare tali dati;
- per gli impianti: entro il 30 aprile di ogni anno per i dati relativi all'anno precedente;
- per i soggetti autorizzati allo spandimento a beneficio dell'agricoltura dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili e industriali, secondo quanto previsto dalla d.g.r. 2031/2014;

6. di stabilire che, in caso di motivata richiesta, potrà comunque essere concessa una proroga delle scadenze indicate al punto 5 per Comuni e Impianti, da parte degli Osservatori provinciali rifiuti, non superiore a 30 giorni;

7. di dare atto che, all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 2, lettera 0a), dell'art. 54 della l.r. 26/2003, provvedono la Città Metropolitana e le Province territorialmente competenti che percepiscono i relativi proventi;

8. di stabilire che le sanzioni previste dal comma 2 lettera 0a) dell'art. 54 della l.r. 26/2003, verranno applicate, in caso di mancata o incompleta compilazione, nei termini previsti, dei «dati sanzionabili», come individuati nell'allegato A della presente deliberazione;

9. di fornire alle Province ed alla Città Metropolitana di Milano, fatte comunque salve le loro competenze in materia, indicazioni relative alle modalità di applicazione delle sanzioni previste dal comma 2, lettera 0a), dell'art. 54 della l.r. 26/2003, che sono riportate al paragrafo 6 dell'allegato A della presente deliberazione;

10. di stabilire che in caso di guasti tecnici dell'applicativo web O.R.SO., segnalati dal gestore dell'applicativo, sarà possibile valutare di concedere, da parte di Regione Lombardia, una proroga delle scadenze o di individuare nuovi termini di scadenza rispetto a quelli riportati al punto 5, tramite una comunicazione sul portale internet istituzionale di Regione Lombardia e di ARPA;

11. di stabilire che ARPA Lombardia, le Province e la Città Metropolitana di Milano, provvedano altresì all'aggiornamento delle anagrafiche degli IMPIANTI e all'invio tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) delle relative password di accesso in tempo utile per provvedere alla compilazione di O.R.SO. entro le scadenze previste;

12. di stabilire che dalla data di ricezione di dette credenziali decorre l'obbligo di compilazione dell'applicativo;

13. di demandare al dirigente competente l'aggiornamento, ove necessario, dei contenuti tecnici dell'Allegato A alla presente deliberazione;

14. di stabilire che le disposizioni della presente deliberazione e dell'Allegato A si applicano con decorrenza dai dati riferiti all'annualità del 2017;

15. di prevedere un termine di 3 mesi dalla pubblicazione della presente delibera sul BURL entro il quale i gestori degli inceneritori obbligati alla compilazione dell'applicativo in modalità «dettagliata» adeguano i propri software gestionali;

16. di stabilire che le disposizioni della d.g.r. 10619/2009 così come modificata e integrata dalla d.g.r. 2513/2011 e dal d.d.s. 2578/2013, si applicano con riferimento ai dati fino all'annualità del 2016;

17. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

Il segretario: Giancarla Neva Sbrissa

**DISPOSIZIONI PER LA COMPILAZIONE DELL'APPLICATIVO WEB ORSO E METODI STANDARD PER LA CERTIFICAZIONE E L'ELABORAZIONE DEI DATI**

## 1. Premessa

La raccolta di dati e documentazione effettuata con l'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale, nella nuova versione ORSO**3.0**) ha come finalità quella di ottenere e archiviare informazioni utili e fondamentali per:

- a. la contabilizzazione e l'elaborazione statistica dei rifiuti urbani prodotti e gestiti dai comuni e dei rifiuti ritirati e gestiti dagli impianti di trattamento;
- b. l'analisi delle modalità di gestione dei rifiuti urbani;
- c. fornire supporto alla pianificazione e programmazione e per la verifica dell'attuazione dei piani e il raggiungimento degli obiettivi previsti (in termini di riduzione e recupero dei rifiuti, disponibilità di impianti, autosufficienza e gestione emergenze, ecc.);
- d. l'individuazione di costi e prezzi di riferimento per la raccolta e trattamento dei rifiuti urbani ad esempio per la predisposizione di capitolati;
- e. tracciare i flussi dei rifiuti;
- f. informare su iniziative e strategie locali;
- g. valutare le rese e l'efficienza degli impianti di recupero e smaltimento rifiuti.

Allo stesso modo, la completa compilazione di tutte le informazioni richieste consente, anche per comuni e impianti, di ottenere dei servizi utili quali archiviazione dei dati, reportistica, generazione automatica del MUD per i Comuni, importazione automatica dei dati da applicativi gestionali, interoperabilità con banche dati esterne (DB impianti, Albo Gestori, Banca dati ANCI-CONAI), che saranno sempre più implementati, anche per far fronte all'evoluzione normativa e a richieste specifiche.

Le statistiche che vengono prodotte dall'elaborazione complessiva dei dati raccolti non devono essere considerate delle mere graduatorie di merito: si ritiene che un "indice" unico, anche se ottenuto dall'elaborazione pesata di diversi indicatori elementari, debba far fronte a troppi compromessi per valutare in modo chiaro ed evidente la gestione dei rifiuti. Piuttosto, la rappresentazione e l'analisi di singoli indicatori, da quelli più consolidati a quelli di dettaglio, possono evidenziare e rendere possibile lo studio dell'evoluzione della gestione in uno stesso ambito specifico (tensione al miglioramento nel tempo, che sia l'organizzazione del servizio di un Comune o la percentuale di recupero di un impianto) e anche il confronto fra sistemi e situazioni diverse (ottimizzazione e orientamento delle scelte).

I principi che guidano queste analisi, e di conseguenza la necessità di disporre di dati e informazioni, sono quelli ambientali, di efficienza, efficacia ed economicità dei servizi, oltre che di soddisfazione dell'utenza.

Ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3, della L.R. 26/2003, questo documento individua le modalità di raccolta dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani e quelli dei rifiuti gestiti dagli impianti di recupero e di smaltimento attraverso l'applicativo web ORSO**3.0** e stabilisce i criteri per l'organizzazione e l'elaborazione delle informazioni raccolte e per l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 54, comma 2 lettera 0a).

In particolare si intendono stabilire:

1. definizioni e nomenclature di riferimento uniformi e condivise;
2. le modalità di raccolta, trasmissione e archiviazione dei dati;
3. i principi e i criteri per la bonifica, validazione e certificazione dei dati raccolti;
4. criteri univoci per il calcolo di indicatori e indici, con particolare riferimento alle percentuali effettive di raccolta differenziata, di recupero di materia e di recupero di energia, al fine di consentire:
  - a) un'interpretazione oggettiva e generale dei risultati raggiunti, in termini di efficienza, efficacia ed economicità nella gestione dei rifiuti;
  - b) il calcolo della percentuale di raccolta differenziata ai fini dell'applicazione del tributo speciale in discarica, ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 152/2006 e del Decreto Ministeriale 26 maggio 2016;
  - c) la valutazione degli obiettivi di riciclo e recupero di materia ed energia previsti dall'art. 23 della L.R. 26/2003 e da quelli previsti dall'art. 181 del D.Lgs. 152/2006 e dalla Decisione UE n. 753 del 18 novembre 2011;
  - d) la valutazione di altri obiettivi stabiliti dalle normative vigenti nazionale e regionali (percentuale di recupero complessivo di materia ed energia, riduzione dello smaltimento in discarica, raccolta differenziata dei RAEE e delle pile e accumulatori, recupero delle scorie degli inceneritori, obiettivi del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti, ecc.);
  - e) la definizione di criteri oggettivi per l'assegnazione di eventuali contributi e finanziamenti;
  - f) l'applicazione di sanzioni, con riferimento all'art. 54, comma 2 lettera 0a), L.R. 26/2003;
  - g) l'effettuazione di verifiche per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica previsto dalla L.R. 10/2003, come modificata dall'art. 7 della L.R. 18/2007, "Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali".

## 2. Definizioni e riferimenti

Per quanto riguarda le definizioni e la classificazione dei rifiuti, si fa riferimento alle normative comunitaria, nazionale e regionale in materia, compreso il Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti.

Si intendono quindi recepiti integralmente i principi, le competenze e le definizioni della parte quarta del D.Lgs. 152/2006, in particolare gli artt. 183 e 184, e del Titolo II della L.R. 26/2003.

Di seguito si riportano alcuni concetti importanti per la comprensione del presente documento.

## 2.1 Rifiuti urbani (RU) e Rifiuti Speciali gestiti in convenzione (RS)

Nell'ambito delle definizioni di legge di cui all'art. 184 comma 2 del D.Lgs. 152/2006, si richiamano e si sottolineano le seguenti precisazioni:

## Serie Ordinaria n. 17 - Venerdì 28 aprile 2017

- a. **Rifiuti urbani in senso stretto (domestici):** quelli provenienti dalle utenze strettamente domestiche (civili abitazioni);
- b. **Rifiuti urbani assimilati:** i rifiuti speciali non pericolosi di provenienza non domestica aventi le caratteristiche dei rifiuti urbani che sono espressamente assimilati agli urbani nel regolamento comunale per qualità e per quantità (art. 184, comma 2, lett. b) e art. 198, comma 2, lett. g), D.Lgs. 152/2006);
- c. **Rifiuti urbani per definizione:** quelli di qualunque natura o provenienza giacenti su strade o aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico (comma 2, lett. d), D.Lgs. 152/2006) o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.
- d. **Rifiuti speciali gestiti in convenzione:** i rifiuti speciali gestiti dai comuni a seguito di specifiche convenzioni con i produttori. Questi rifiuti non rientrano nel computo della produzione e gestione dei rifiuti urbani ai sensi della presente D.g.r.. Possono comunque essere inseriti nell'applicativo ORSO3.0 ai fini della esportazione dei dati nell'applicativo MudComuni. it per la predisposizione e l'invio del MUD del Comune ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. 152/2006.

## 2.2 Raccolta multimateriale o combinata (Codice EER 150106)

Raccolta differenziata che contempla la raccolta di due o più frazioni merceologiche (materiali) contemporaneamente, come da indicazioni nel regolamento comunale di raccolta, e destinate al recupero di materia: la separazione avviene successivamente in impianti o linee dedicate.

Non rientrano quindi nella definizione di raccolta multimateriale i rifiuti misti conferiti generalmente da utenze non domestiche (rifiuti assimilati) che invece devono essere identificati come rifiuti indifferenziati (ad es. con il codice 200301 o 200307). Se il comune nel corso dell'anno ha raccolto tali rifiuti utilizzando il codice EER 150106, tali rifiuti vanno comunque indicati come rifiuti ingombranti e/o indifferenziati.

Sul territorio comunale possono essere attivate anche più tipi di raccolte multimateriale, che riguardano aggregazioni di frazioni diverse, e ai fini della raccolta dati in ORSO3.0, se possibile, devono essere conteggiate separatamente. Nella gestione dei rifiuti urbani devono essere previste indicazioni e azioni (informazione, formazione, verifiche) al fine di evitare conferimenti errati che possono abbassare quindi il livello di "frazioni estranee" all'interno di questa raccolta, in particolare se svolta con contenitori stradali. Ai fini dell'individuazione (anche se statistica) dei quantitativi dei "materiali" effettivamente presenti in questa raccolta, è obbligatorio che nella compilazione dei dati vengano indicate anche le singole frazioni merceologiche (i singoli materiali: vetro, plastica, alluminio, carta, ecc.) che sono raccolti nella specifica raccolta multimateriale.

Il monitoraggio dei dati effettuato dagli Osservatori Rifiuti prevede che gli impianti che effettuano la selezione e cernita di tali rifiuti dichiarino le percentuali medie annue delle frazioni selezionate (ogni frazione + scarto), che quindi vengono ripartite proporzionalmente rispetto al quantitativo di rifiuti conferito da ogni singolo comune. E' possibile eventualmente tener conto di dati specifici ad un singolo comune: in questo caso è necessaria una dichiarazione da parte del Comune e da parte dell'impianto (anche congiunta) dove si attesti che i rifiuti sono stati trattati separatamente dagli altri; le percentuali devono essere comunque inserite nella scheda impianti, in aggiunta a quelle "medie annue", indicando nel campo note il/i nome/i del comune a cui si riferiscono.

## 2.3 Rifiuti ingombranti (Codice EER 200307)

Per rifiuti ingombranti si intendono genericamente i rifiuti di provenienza domestica che per le loro dimensioni appunto non possono essere raccolti attraverso il normale circuito di raccolta. Sono quindi rifiuti di vario genere e natura, spesso costituiti da mobili o arredamento, che necessitano di servizi specifici, generalmente su chiamata e prenotazione del cittadino. Benchè questi rifiuti non siano totalmente destinati al recupero, ma anche a smaltimento, il dato da inserire in ORSO3.0 è quello complessivo.

NON devono essere confusi con gli elettrodomestici (RAEE, D.Lgs. 49/2014), in particolare per quanto riguarda il conteggio dei rifiuti e inserimento dati.

Per quanto riguarda il calcolo della percentuale di raccolta differenziata, si rimanda all'apposito paragrafo 3.2.1 Percentuale di raccolta differenziata (RD).

Il monitoraggio dei dati effettuato dagli Osservatori Rifiuti prevede che gli impianti che effettuano la selezione e cernita di tali rifiuti dichiarino la percentuale media annua delle frazioni selezionate (percentuale unica; eventualmente nel campo note può essere specificata la percentuale di ogni singola frazione), che quindi viene ripartita proporzionalmente rispetto al quantitativo di rifiuti conferito da ogni singolo comune. E' possibile eventualmente tener conto di dati specifici ad un singolo comune: in questo caso è necessaria una dichiarazione da parte del Comune e da parte dell'impianto (anche congiunta) dove si attesti che i rifiuti sono stati trattati separatamente dagli altri; la percentuale deve essere comunque inserita nella scheda impianti, in aggiunta a quella "media annua", indicando nel campo note il/i nome/i del comune a cui si riferisce.

## 2.4 Spazzamento stradale (Codice EER 200303)

Per quanto riguarda il calcolo della percentuale di raccolta differenziata, si rimanda all'apposito paragrafo 3.2.1 Percentuale di raccolta differenziata (RD).

Ai fini della valutazione della buona e corretta gestione dei rifiuti (con riferimento al principio di massimizzazione del recupero) sono conteggiati come "recupero di materia" i quantitativi di MPS/EoW recuperate nei c.d. impianti di "lavaggio terre da spazzamento" ("soil washing"), che effettuano appunto il recupero di inerti ed eventualmente della frazione vegetale e/o legnosa.

Il monitoraggio dei dati effettuato dagli Osservatori Rifiuti prevede che gli impianti che effettuano la selezione e cernita di tali rifiuti dichiarino i quantitativi medi annui delle MPS/EoW recuperati (ogni materiale recuperato), che quindi vengono ripartiti proporzionalmente rispetto al quantitativo di rifiuti conferito da ogni singolo comune. E' possibile eventualmente tener conto di dati specifici ad un singolo comune: in questo caso è necessaria una dichiarazione da parte del Comune e da parte dell'impianto (anche congiunta) dove si attesti che i rifiuti sono stati trattati separatamente dagli altri; i quantitativi devono essere comunque inseriti nella scheda impianti, in aggiunta a quelli "medi annui", indicando nel campo note il/i nome/i del comune a cui si riferiscono.

## 2.5 Conferimento (modalità di raccolta)

E' inteso come quella fase per cui i rifiuti, siano essi urbani in senso stretto (domestici) o assimilati, sono appunto consegnati da parte del cittadino o comunque dal produttore del rifiuto al "punto di raccolta". In ORSO è possibile indicare:

Denominazione in ORSO	Descrizione
porta a porta/domiciliare	- sacco, bidone o contenitore posto al di fuori o nei pressi dell'utenza secondo frequenze prestabilite - contenitori/container dedicati in area privata, che vanno indicati con questa modalità e non come contenitori stradali
contenitori stradali	cassonetto o campana o container o altro contenitore su suolo pubblico accessibile a tutti (compresi contenitori "a calotta" o altro sistema di controllo utente)
area attrezzata	Centri di raccolta o piattaforme RU/RD comunali o sovracomunali
spazzamento strade	spazzamento manuale o meccanizzato delle aree e strade pubbliche
su chiamata	ritiro a domicilio su prenotazione, gratuita o a pagamento (in genere per i rifiuti ingombranti)
ecomobile	conferimento presso camion o container mobili
altro	eventuali altre modalità di raccolta diverse da precisare comunque nell'apposito campo, relative ad esempio a specifiche tipologie di rifiuti o utenze

Le varie modalità di raccolta devono essere previste e indicate dal vigente regolamento comunale di gestione rifiuti. Il conferimento, inteso come la modalità di consegna del rifiuto urbano da parte dell'utenza, non rientra nel ciclo di gestione dei rifiuti.

Nel caso dello spazzamento strade, la specifica modalità di raccolta è da riferirsi ovviamente a come viene effettuato il servizio (in genere spazzamento manuale e/o meccanico).

Nei casi in cui la frequenza di raccolta è "a riempimento" (per cui l'utente chiama il gestore per farsi vuotare/sostituire ad esempio il cassone), NON deve essere indicata la modalità "su chiamata", ma quella specifica (ad esempio contenitori stradali): l'indicazione della frequenza, trattandosi di dati a consuntivo, potrà essere espressa con il numero di servizi effettuati nell'anno, precisando nel campo note che si tratta di un dato medio.

## 2.6 Centri di raccolta (CdR)

Ci si riferisce ai centri di raccolta comunali o sovracomunali, delimitati con recinzione, ad accesso controllato ad orari stabiliti e presidiati da personale, per la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, secondo indicazioni previste dalla regolamentazione comunale, comunque conformi ai contenuti del DM 8 aprile 2008 indipendentemente dalla procedura con cui viene realizzata l'infrastruttura (approvazione comunale come previsto dal DM 8 aprile 2008 o, in alcuni casi, autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006). Nel presente documento e nell'applicativo ORSO3.0 possono essere indicati con il termine generico "aree attrezzate".

Nella compilazione della scheda comuni, devono essere indicati come "modalità di raccolta", possibilmente anche se autorizzati ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e non come impianto di destinazione e, nel caso di CdR sovracomunali, i quantitativi vanno suddivisi tra i comuni conferenti, con modalità che riflettano il più possibile la realtà.

Solo nei casi in cui l'area sia autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, se si opta per indicarla come impianto di destinazione, dovrà essere compilata da parte del gestore dell'area anche la relativa scheda impianto, per consentire le elaborazioni sul destino dei rifiuti (sostanzialmente il MUD).

## 2.7 Compostaggio domestico

Il dato statistico relativo al numero di utenze domestiche (nuclei famigliari) che praticano il compostaggio domestico, e quindi la stima dei relativi quantitativi di rifiuti intercettati, vengono considerati validi e attendibili solo se:

- esiste una regolamentazione da parte del Comune, specifica o nell'ambito del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, che disciplina le modalità con cui le utenze domestiche possono effettuare il compostaggio e le modalità con le quali le stesse danno informazioni al Comune dell'inizio delle loro attività, nonché le modalità di monitoraggio previste;
- esistono specifiche convenzioni tra Comune e singolo utente o autodichiarazioni circa l'impegno a compostare autonomamente tutta la frazione organica biodegradabile umida e vegetale prodotta (fatti salvi episodi specifici di impossibilità, quali, ad es., extraproduzioni legate a manutenzioni straordinarie) e ad accettare le verifiche previste.

Fatte salve le condizioni sopraindicate per l'ammissibilità dei dati quantitativi, nella scheda comuni di ORSO3.0 è necessario inserire:

- il **numero di utenze** che hanno effettivamente praticato il compostaggio domestico, eventualmente specificando puntualmente il numero di componenti dei nuclei famigliari;
- il **volume e numero di composte** che sono stati effettivamente utilizzati, secondo quanto previsto dal DM 26 maggio 2016; per le utenze che non utilizzano composte, ma ad es. cumuli o fosse, deve essere convenzionalmente attribuito un volume pari a 0,3 m<sup>3</sup> (300 litri).

La stima del quantitativo di frazione biodegradabile organica "intercettata", viene effettuata secondo la formula prevista dal DM 26 maggio 2016, considerando 2 svuotamenti/anno:

$$Q(\text{kg}) = \sum V_{ci} * \rho * 2$$

dove:

- Q(kg) = peso del compostaggio in kg
- $\sum V_{ci}$  = volume totale delle compostiere assegnate dal Comune (m<sup>3</sup>);
- $\rho$  = peso specifico della frazione organica pari a 500 kg/m<sup>3</sup>;
- 2 = numero di svuotamenti annui.

Per quanto riguarda il calcolo della percentuale di raccolta differenziata, si rimanda all'apposito paragrafo 3.2.1 Percentuale di raccolta differenziata (RD).

## 2.8 Compostaggio di comunità

Si richiama integralmente quanto stabilito dal DM 29 dicembre 2016, n. 266.

Fino alla disponibilità di casistiche statisticamente significative, i quantitativi previsti dall'art. 8 del DM 266/2016 (quantità dei rifiuti

**Serie Ordinaria n. 17 - Venerdì 28 aprile 2017**

conferiti, del compost prodotto, degli scarti e del compost fuori specifica), dovranno essere indicati nel campo note della sezione "Compostaggio domestico" di ORSO**3.0**.

Per quanto riguarda il calcolo della percentuale di raccolta differenziata, si rimanda all'apposito paragrafo 3.2.1 Percentuale di raccolta differenziata (RD).

**3. Elaborazione dati e indicatori**
**3.1 Raccolte e frazioni**

A livello generale, con particolare riferimento all'elaborazioni sulla produzione dei rifiuti urbani ("scheda comuni" di ORSO**3.0**), viene fatta distinzione fra:

- "raccolte": per indicare i diversi servizi di raccolta dei rifiuti attivati, sia indifferenziati che differenziati; i quantitativi totali considerati sono comprensivi quindi anche degli "scarti", siano essi conferimenti errati (ad es. vetro nella campana della plastica, se non esplicitamente previsto nel caso di raccolte multimateriali), piuttosto che frazioni estranee (il tappo di alluminio o il beccuccio di plastica sulle bottiglie);
- "frazioni merceologiche" o "materiali": con riferimento allo specifico materiale di cui trattasi (carta, vetro, alluminio, organico, ecc.); in questo caso vengono esclusi gli "scarti", che sono quantificati secondo le dichiarazioni dei singoli impianti, ove possibile, o determinati statisticamente o da dati di letteratura.

**3.2 Indicatori della gestione dei rifiuti**

La rappresentazione dei dati elementari (ad esempio la produzione totale dei rifiuti) è da sempre affiancata dai cosiddetti "indicatori", cioè valori derivanti dal rapporto o comunque dall'elaborazione di due o più grandezze elementari, come ad esempio la produzione pro-capite, o la percentuale di raccolta differenziata.

Di seguito si definiscono i criteri e le modalità di calcolo per la Regione Lombardia degli indicatori più comuni, anche in relazione a quelli che sono gli obiettivi fissati dalle normative nazionali e regionali in materia.

**SCHEDA COMUNI**
**3.2.1 Percentuale di raccolta differenziata (RD)**

Ai fini del presente documento, ai sensi dell'art. 183, co. 1, lett. p) del D.Lgs. 152/2006 e del Decreto Ministeriale 26 maggio 2016, per raccolta differenziata si intende «La raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separatamente in base al tipo ed alla natura al fine di facilitarne il trattamento specifico».

La formula per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata, ai fini dell'art. 205 del D.Lgs. 152/2006 e secondo quanto previsto dal DM 26 maggio 2016, è la seguente:

$$\%RD = \frac{\sum RD}{\sum RD + RU_{ind}} * 100$$

dove:

$\sum RD$ : sommatoria dei quantitativi delle diverse frazioni che compongono la raccolta differenziata ivi incluse, se conteggiate e rendicontate, le quote destinate al compostaggio domestico o di comunità.

$RU_{ind}$ : rifiuti urbani indifferenziati.

$\sum RD + RU_{ind}$ : è il totale dei rifiuti urbani.

Ai fini del calcolo dell'ammontare di rifiuti raccolti in modo **differenziato**, vengono prese in considerazione le seguenti tipologie di rifiuti:

- **vetro, carta, plastica, legno, metalli**: i quantitativi di rifiuti di imballaggio o di altre tipologie di rifiuti, anche ingombranti, costituiti da tali materiali raccolti separatamente ed avviati alla preparazione per il riutilizzo, al riciclaggio o prioritariamente al recupero di materia;
- **raccolta multimateriale**: i quantitativi di rifiuti derivanti dalla raccolta congiunta di più frazioni merceologiche in un unico contenitore;
- **ingombranti misti a recupero**: ingombranti raccolti separatamente dai rifiuti indifferenziati ed inviati a impianti di trattamento finalizzati al recupero. Nei casi in cui non sia disponibile il dato relativo alle quantità destinate a operazioni di riciclaggio/recupero, l'intero flusso deve essere escluso dal computo della raccolta differenziata;
- **frazione organica**: costituita dalla frazione umida e dalla frazione verde proveniente dalla manutenzione di giardini e parchi;
- **rifiuti da raccolta selettiva**: frazioni omogenee di rifiuti raccolti in modo separato al fine di garantire una corretta e separata gestione delle stesse rispetto al rifiuto indifferenziato anche qualora destinati allo smaltimento (es. farmaci, vernici, inchiostri e relativi contenitori, ecc.) permettendo una chiara riduzione di pericolosità dei rifiuti urbani e facilitandone un trattamento specifico;
- **rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)**: sono compresi tutti i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'art. 4, comma 1 lettera l) del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, avviati a trattamento adeguato;
- **rifiuti di origine tessile**: manufatti tessili di vario tipo (ad esempio abiti, coperte, scarpe, tovaglie, asciugamani, etc.) e gli imballaggi tessili. Richiamando quanto previsto all'art. 14 della L. 19 agosto 2016, n. 166 (c.d. "legge anti spreco alimentare"), si precisa che le raccolte di articoli e accessori di abbigliamento usati ("Stracci e indumenti smessi" in ORSO**3.0**) non effettuate direttamente tramite il conferimento dei privati presso le sedi operative dei "soggetti donatori" come definiti alla lettera b) dell'art. 2 della L. 166/2016 (Enti e organizzazioni no profit), quindi ad esempio tramite contenitori stradali, sono a tutti gli effetti rifiuti urbani e quindi da conteggiarsi ai fini della raccolta dati;
- **rifiuti da spazzamento stradale a recupero**: rifiuti da spazzamento raccolti separatamente dai rifiuti indifferenziati ed inviati a impianti di trattamento finalizzati al recupero. Nei casi in cui non sia disponibile il dato relativo alle quantità destinate a operazioni di riciclaggio/recupero, l'intero flusso deve essere escluso dal computo della raccolta differenziata;



- **rifiuti inerti:** ai sensi dell'art. 184, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 152/2006 i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, i rifiuti che derivano dalle attività di scavo e i rifiuti della pulizia dei camini rientrano nella classificazione dei rifiuti speciali e pertanto non sono da computarsi né nella raccolta differenziata né nella produzione totale dei rifiuti. Tuttavia, in considerazione del fatto che, occasionalmente, alcune attività di piccola entità, quali ad esempio manutenzioni interne di civili abitazioni o lavori di sistemazione di aree di pertinenza, possono essere effettuate anche dal proprietario o dal conduttore dell'immobile, dando luogo alla produzione di modeste quantità di rifiuti, possono essere conteggiate nel calcolo della raccolta differenziata (ed ovviamente della produzione complessiva) **fino a un quantitativo massimo pari a 15 kg\*abitante/anno**. Quanto sopra, solo ed esclusivamente se i rifiuti sono conferiti direttamente dal proprietario o dal conduttore dell'edificio in cui sono stati generati presso un centro di raccolta comunale o sovracomunale di cui al D.M. 8 Aprile 2008 (o eventualmente autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006). In caso di mancato rispetto di tali condizioni i rifiuti vengono esclusi dal computo dei rifiuti urbani e della raccolta differenziata. Quindi non verranno conteggiati i rifiuti inerti rinvenuti abbandonati sul territorio comunale, in quanto il DM 26 maggio 2016 richiede esplicitamente l'individuazione del produttore;
- **altre tipologie di rifiuti:** tipologie di rifiuti raccolti separatamente, come indicate al punto 4.2 dell'Allegato 1 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008 «Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'art. 183, comma 1, lettera mm) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche» che specifica le tipologie di rifiuti che possono essere conferite al centro di raccolta comunale. Relativamente ai quantitativi massimi pro capite conferibili si rinvia a quanto disciplinato dai singoli regolamenti comunali;
- **rifiuti avviati a compostaggio domestico:** saranno considerati alle condizioni e nei termini precisati al paragrafo 2.7 Compostaggio domestico; si considera comunque un quantitativo massimo ammissibile pari a 220 g/ab\*giorno (si rimanda alla nota del Ministero dell'Ambiente n. 2776 del 24/02/2017);
- **rifiuti avviati a compostaggio di comunità:** in attesa di casistiche statisticamente significative, saranno valutati caso per caso, tenendo conto di quanto precisato al paragrafo 2.8 Compostaggio di comunità;
- **rifiuti abbandonati su suolo pubblico:** vengono considerati ammissibili solo se direttamente correlabili per natura ad un'origine domestica, e se agli stessi viene attribuito uno dei codici EER previsti in Appendice 3; in caso contrario sono considerati "frazione neutra" (vedi sotto). A titolo di esempio, e quindi non esaustivo dell'intera casistica, la carcassa di un autoveicolo abbandonata non viene conteggiata, così come un cumulo di terreno da bonifica; al contrario possono essere conteggiati un frigorifero o una batteria abbandonati. La valutazione viene comunque fatta sulla base di verifiche ed elementi acquisibili dagli Osservatori rifiuti direttamente presso il Comune.

Nell'ammontare del rifiuto urbano **indifferenziato** prodotto sono da computare le seguenti tipologie di rifiuto:

- rifiuti urbani indifferenziati (frazione residuale);
- ingombranti avviati a smaltimento;
- rifiuti da spazzamento stradale avviati a smaltimento.

L'elenco dei rifiuti e dei codici EER ammissibili ai fini del calcolo della percentuale di raccolta differenziata è stabilito dalle Linee Guida Nazionali, di cui al Decreto Ministeriale 26 maggio 2016 "*linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani*", riportato in Appendice 3, ed **è da intendersi strettamente vincolante**: si ricorda che la classificazione del rifiuto e l'attribuzione del codice EER spettano al produttore del rifiuto, sulla base della provenienza e natura dello stesso.

Sono comunque considerate **frazioni neutre**, cioè frazioni che non vengono conteggiate nel totale rifiuti urbani (e quindi neppure tra le raccolte differenziate):

- i rifiuti derivanti da pulizia di spiagge marittime e lacuali e rive di corsi d'acqua;
- i rifiuti cimiteriali da esumazione ed estumulazione (mentre si considerano da conteggiare altri rifiuti prodotti nelle aree cimiteriali, ma non da esumazione ed estumulazione, quali ad esempio il verde - codice EER 200201-, la plastica o i rifiuti indifferenziati raccolti nei cestini, ecc.).

Per quanto riguarda gli impianti che fanno solo stoccaggio (autorizzati ad effettuare messa in riserva R13 e deposito preliminare D15), vengono valutati i secondi destini sulla base dei dati ORSO/MUD impianti: sarà quindi necessario che tali impianti compilino la sezione annuale di ORSO3.0, allegando il MUD da cui ricavare tali informazioni; in assenza comunque di dichiarazioni specifiche dell'impianto, l'intero quantitativo NON verrà conteggiato come raccolta differenziata.

### 3.2.2 Percentuale di avvio a recupero di materia (quantità materiali)

Esprime percentualmente il quantitativo di rifiuti che sono effettivamente avviati a recupero di materia rispetto al totale della produzione, al netto degli scarti e delle raccolte differenziate selettive destinate allo smaltimento in sicurezza.

Diversamente dai conteggi effettuati per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata di cui al paragrafo precedente, vengono comunque considerati tutti i rifiuti urbani raccolti dal comune, anche se identificati da codici EER non rientranti tra quelli elencati in Appendice 3, valutando i quantitativi che sono stati effettivamente avviati a preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero di materia, al netto degli scarti.

A seconda del tipo di raccolta che viene effettuata, un singolo materiale può essere conferito singolarmente (RD monomateriali) o insieme ad altri materiali (RD multimateriali o congiunte). Ne deriva che per stimare il quantitativo totale dei singoli materiali (da "raccolte" a "frazioni merceologiche"), si devono prendere in considerazione i quantitativi derivanti dagli apporti di tutte le raccolte che contengono quel determinato materiale, al netto dei relativi scarti, basandosi sui dati comunicati dagli impianti che ne effettuano la selezione, come dichiarato nella scheda impianti di ORSO3.0.

Nel Rapporto Rifiuti dell'Osservatorio Regionale Rifiuti è stata sempre inserita questa stima che, sulla base dei risultati di alcune campagne di analisi merceologiche effettuate in Lombardia e degli "indici di purezza" relativi ai consorzi di filiera del CONAI, permette di valutare in via generale gli scarti presenti in ogni singola raccolta e quindi, per quelle congiunte, la ripartizione percentuale dei singoli materiali.

La "tabella di conversione" generale adottata è quella riportata di seguito, attualmente unica per tutta la Lombardia e che può variare leggermente di anno in anno in considerazione dell'aggiornamento di dati statistici e di letteratura: nel rapporto rifiuti comunque viene sempre riportata quella utilizzata per l'elaborazione.

Serie Ordinaria n. 17 - Venerdì 28 aprile 2017

Presenza di scarti all'interno delle frazioni oggetto di raccolta differenziata

	Carta	Vetro	Plastica	Legno	Verde	Organico	Metallo	Alluminio	RAEE	Stracci	Oli vegetali	Oli minerali	Altre
Materiale	95%	96%	88%	95%	100%	100%	98%	90%	90%	90%	98%	98%	98%
Scarto	5%	4%	12%	5%			2%	10%	10%	10%	2%	2%	2%

Per quanto riguarda le raccolte multimateriali, si farà riferimento ai dati comunicati dagli impianti che ne effettuano la selezione, come comunicato attraverso la scheda impianti di ORSO3.0.

### 3.2.3 Tasso di riciclaggio (DEC 753/2011/UE)

Esprime percentualmente il quantitativo di rifiuti che sono effettivamente riciclati rispetto al totale della produzione.

Al fine di allinearsi a quanto previsto dalle normative europee, la formula da utilizzarsi è quella prevista dal metodo 2 dell'allegato I alla Decisione UE 18 novembre 2011 n. 753, includendo anche il legno e i rifiuti organici, come precisato dal MATTM alla Commissione il 10 gennaio 2014.

$$\text{tasso di riciclaggio} = \frac{\text{quantità riciclata di carta, metalli, plastica, vetro, legno e organico contenuti nei flussi di rifiuti domestici e assimilati}}{\text{quantità totale di carta, metalli, plastica, vetro, legno e organico contenuti nei flussi di rifiuti domestici e assimilati}} * 100$$

Per la quantificazione delle "quantità totali" indicati al denominatore si dovrà fare riferimento anche a specifiche campagne di analisi merceologiche o ai dati di letteratura più aggiornati e pertinenti possibili.

### 3.2.4 Percentuale di avvio a recupero di energia

Esprime percentualmente il quantitativo di rifiuti indifferenziati che vengono inviati direttamente ad impianti di incenerimento di recupero energetico (operazione R1), sul totale della produzione.

$$\% \text{Rec.En.} = \frac{Q_{inc}}{R_{TOT}} * 100$$

dove:

$Q_{inc}$ : è il quantitativo dei rifiuti indifferenziati destinati ad impianti di incenerimento dotati di recupero di energia;

$R_{TOT}$ : è il totale di rifiuti urbani;

Si evidenzia che sono inclusi anche quelli transitati dagli impianti di stoccaggio.

### 3.2.5 Percentuale di smaltimento in discarica

Esprime percentualmente il quantitativo di rifiuti indifferenziati che vengono inviati direttamente o da impianti di stoccaggio in discarica, sul totale della produzione.

$$\%SD = \frac{Q_{disc}}{R_{TOT}} * 100$$

dove:

$Q_{disc}$ : è il quantitativo dei rifiuti indifferenziati destinati allo smaltimento in discarica;

$R_{TOT}$ : è il totale di rifiuti urbani;

Si evidenzia che sono inclusi anche quelli transitati dagli impianti di stoccaggio.

## SCHEDA IMPIANTI

### 3.2.6 Calcolo materia recuperata

La L.R. 26/2003, all'art. 23, prevede per le Province il raggiungimento di specifici obiettivi di recupero di materia ed energia, calcolati sui rifiuti urbani e speciali.

A tal fine è necessario effettuare un'analisi completa degli impianti di trattamento rifiuti in Lombardia che effettuano il recupero di materia, definire quali trattamenti e materie prime seconde e/o prodotti finiti siano da considerarsi ammissibili per il calcolo, stabilire il criterio di calcolo di tale percentuale (in relazione comunque ai cicli produttivi che spesso prevedono il contemporaneo utilizzo di rifiuti e materie prime), se effettuare il calcolo sulla produzione o sull'effettivo e concreto sbocco commerciale di tali prodotti, ecc.

Con l'introduzione nell'applicativo ORSO3.0 anche della sezione specifica per la raccolta dati dagli impianti si intende ottenere dati precisi al riguardo in modo sistematico ed organizzato per ogni impianto che effettui il recupero di rifiuti.

Si intende arrivare a definire una percentuale media di impianto come rapporto fra MPS/EoW prodotti e rifiuti trattati + eventuali materie prime utilizzate, secondo le precisazioni indicate nella formula seguente:

$$\%RM = \frac{MPS/EoW}{CER_{tratt} + p_{n} - perd} * 100$$

dove:

MPS/EoW: sommatoria dei quantitativi di tutte le MPS/EoW (materiali e/o prodotti finiti) prodotte dall'impianto nell'anno di riferimen-

to;

*CERtratt*: sommatoria dei quantitativi di rifiuti trattati;

*mp*: sommatoria dei quantitativi totali di eventuali materie prime utilizzate dall'impianto se rilevanti (anche additivi)

*perd*: sommatoria delle eventuali perdite di processo se rilevanti (non vanno conteggiati i rifiuti decadenti dalle operazioni di recupero).

#### 4. Procedure e modalità di compilazione

##### 4.1 Inserimento e convalida dei dati (utilizzo delle password di compilazione/lettura e di convalida definitiva della scheda)

L'inserimento dei dati richiesti nell'applicativo web **ORSO3.0** spetta, come già precisato in delibera:

- ai **COMUNI**, per i dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani svolta nell'effettuazione delle funzioni attribuite dall'art. 198 del D.Lgs. 152/2006 e dall'art. 15 della L.R. 26/2003 (a tal proposito si ricorda che la Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 200, comma 7, del D.Lgs. 152/2006, ha adottato un modello organizzativo alternativo a quello degli ATO - vedi nota Regione Lombardia n. 17128 del 6 agosto 2007); la compilazione può essere effettuata o da personale del comune o da altri soggetti incaricati. I Comuni possono prevedere che nei contratti con i gestori dei servizi di raccolta sia contemplata la compilazione di **ORSO3.0** o la fornitura dei dati in modo adeguato;
- agli **IMPIANTI**, per i dati di gestione dei rifiuti effettuata negli impianti di recupero e smaltimento rifiuti ubicati in Regione Lombardia (operanti in procedura ordinaria o in procedura semplificata, ai sensi della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e del DPR 59/2013 (AUA), o con autorizzazione integrata ambientale - AIA, ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/2006, o per il trattamento in deroga dei rifiuti liquidi negli impianti di depurazione acque reflue urbane, ai sensi dell'art. 110 della parte terza del D.Lgs. 152/2006, o con autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003); la compilazione può essere effettuata dal titolare dell'impianto o dal soggetto gestore o da altri soggetti incaricati.

L'accesso all'applicativo è protetto e riservato tramite l'inserimento di una *username* (corrispondente al nome del Comune o dell'Impianto) e di una specifica *password* (prima *password*) per l'inserimento, modifica o lettura dei dati.

Ai fini dell'attestazione della completezza e della veridicità dei dati inseriti, sono comunque specificatamente responsabili i **COMUNI** e gli **IMPIANTI** stessi, ai quali è inviata anche una *password* di chiusura e convalida (seconda *password*) da utilizzare solo ed esclusivamente a completamento della scheda entro le scadenze indicate in delibera. Successivamente alla chiusura definitiva della scheda, Comuni e Impianti non possono più modificare i dati, se non in casi eccezionali e su specifica richiesta motivata da effettuarsi all'Osservatorio provinciale di riferimento.

##### 4.2 Scelta dei rifiuti e individuazione del codice EER

Come già precisato all'inizio del paragrafo 2, in via generale, si ricorda che l'individuazione del codice da attribuire ad un rifiuto spetta al produttore stesso e deve seguire le indicazioni di cui all'art. 188 del D.Lgs. 152/2006 e all'introduzione dell'allegato D della parte quarta del medesimo D.Lgs., che riporta l'Elenco Europeo dei Rifiuti.

#### SCHEDA COMUNI

- I codici dei rifiuti urbani ammissibili per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata devono essere individuati tra quelli elencati nel DM 26 maggio 2016 (Linee Guida nazionali) e riportati per comodità in Appendice 3;
- Si sottolinea che, ai fini della compilazione della scheda comuni, i rifiuti sono individuati da una frazione merceologica + un codice EER (ad esempio, Rifiuti urbani non differenziati - 200301; Carta e cartone - 200101; Plastica - 150102, Plastica - 200139 ecc.) che sono definiti a livello di amministratori del sistema; le definizioni delle frazioni sono standardizzate anche al fine di facilitare le elaborazioni;
- La scelta dei rifiuti dall'elenco proposto da inserire nella scheda deve essere fatta prioritariamente individuando la frazione merceologica (rifiuti urbani non differenziati, spazzamento strade, carta e cartone, alluminio, verde, ecc.) e successivamente scegliendo lo/gli specifico/i codice/i EER utilizzato/i nei documenti contabili (formulari e registri); è importante che venga rispettata questa procedura, dato che spesso il solo codice EER non consente di individuare specificatamente il rifiuto (ad esempio il 150102 è usato per la plastica o, a volte, per le cartucce esauste di toner);
- Nel caso nessuna delle proposte corrisponda alla necessità (codice EER particolare o necessità di "duplicazione" di un rifiuto) è possibile chiedere agli Amministratori di inserirne uno nuovo. In tal caso, oltre al nome e al codice EER, è fondamentale specificare sinteticamente anche la natura chimico-fisica e la provenienza del rifiuto, in modo da consentire le operazioni di validazione del rifiuto (se ammetterlo come rifiuto urbano secondo le finalità della raccolta dati).

#### SCHEDA IMPIANTI

- I codici inseribili nella sezione "Rifiuti in ingresso" sono quelli autorizzati per l'impianto: se si riscontrano inesattezze, devono essere segnalate tramite un messaggio nel forum (accessibile anche direttamente dalla maschera di scelta dei codici EER). Devono essere inseriti i quantitativi di tutti i rifiuti in ingresso compresi quelli che, per diversi motivi, entrano senza formulario;
- il campo "descrizione" NON deve essere compilato con il descrittore del codice EER, ma serve eventualmente per fornire ulteriori specificazioni, quando ritenuto necessario, per differenziare rifiuti con lo stesso codice EER (ad esempio per indicare 2 stati fisici diversi o per indicare diversi metalli) o raggruppare rifiuti di stessa natura, ma con codici EER differenti (ad esempio "fanghi");
- i codici inseribili nella sezione rifiuti in uscita sono selezionabili dall'intero Elenco Europeo dei Rifiuti. **ATTENZIONE**: i rifiuti prodotti in unità locale, decadenti dalle operazioni di trattamento, **NON** devono essere inseriti nuovamente tra i rifiuti in ingresso, ma solo tra i rifiuti in uscita.

##### 4.3 Frequenza e modalità di compilazione

#### SCHEDA COMUNI

- Indipendentemente dal rispetto della scadenza per la compilazione, l'inserimento dei dati quantitativi può avvenire durante il corso dell'anno, inserendo i quantitativi mensili o utilizzando la modalità "per movimenti", che consente di inserire i dati con qualsiasi livello di dettaglio (dai mensili fino ad arrivare ad ogni singola movimentazione appunto, corrispondente ai formulari) e di ricavare automaticamente i parziali mensili e annuali. L'opzione "per movimenti" va abilitata specificatamente per ogni rifiuto;
- è possibile effettuare l'inserimento di tutti i dati previsti nella scheda comuni attraverso una procedura automatica di caricamento:

## Serie Ordinaria n. 17 - Venerdì 28 aprile 2017

- tale opzione è disponibile non per i singoli comuni, cioè non dalla scheda comunale, ma attraverso l'area di Amministrazione nelle realtà dove esiste un ente o soggetto sovra comunale o un unico gestore che dispongono di sistemi consolidati di gestione della contabilità dei rifiuti. E' possibile prevedere l'esportazione dei dati da tali sistemi in un tracciato record specifico per poi importarlo in ORSO3.0. L'abilitazione alla procedura avviene a cura degli amministratori (gli Osservatori Rifiuti) su richiesta specifica;
- modalità di raccolta: è importante inserire tutte quelle attivate sul territorio comunale per ogni rifiuto, specificando anche la frequenza di raccolta "normale" e, nei casi previsti, anche quella dei "periodi di punta"; al fine di non perdere significative informazioni sulle tipologie di contenitori utilizzati e sulle frequenze di raccolta, nei casi di modalità o frequenze diverse rispetto alle varie aree/quartieri o tipologie di utenze, è consigliabile inserire i dati tramite la voce "dettaglio" (possibile per porta a porta, contenitori stradali, spazzamento e altro) aggiungendo una riga per ogni casistica; in questa modalità è possibile specificare anche fino a tre frequenze di raccolta differenti, indicando i periodi dell'anno a cui si riferiscono;
  - quantitativi: si ricorda che è sempre possibile specificare il dato mensile totale per tutti i rifiuti (obbligatorio per i rifiuti non differenziati) e, nel caso di differenti modalità di raccolta, indicare anche i relativi quantitativi nelle colonne aggiuntive che compaiono nell'applicativo;
  - trasportatori e impianti: utilizzare il forum per richiedere nuovi inserimenti o modifiche da parte degli Amministratori; per i trasportatori sono sempre presenti le voci "il comune con personale proprio" per indicare le gestioni in economia, e "altro" che va utilizzata solo nei casi strettamente necessari (MAI nel caso non venga trovato il soggetto nell'anagrafica); per gli impianti sono sempre presenti le voci "in giacenza", per indicare quantitativi raccolti nel corso dell'anno, ma rimasti in giacenza nel Centro di raccolta, e "da giacenza anno precedente" nel caso di invio a trattamento di quantitativi presenti nel Centro di raccolta ad inizio anno;
  - costi: in linea generale, vanno inseriti comunque entro la scadenza prevista per la chiusura della scheda, derivandoli dal piano economico-finanziario predisposto per l'anno di riferimento, dato che sono richiesti anche per la predisposizione del MUD; quando disponibili, vanno inseriti anche i costi singoli rifiuti (moduli MDCR del MUD), eventualmente utilizzando la sezione dei costi congiunti e la funzione di riporto nei costi totali; vanno sempre inseriti IVA ed ecotassa include: in caso contrario, specificare nel campo note;

**SCHEDE IMPIANTI**
**a. dati mensili**

- salvo semplificazioni e casi particolari indicati in Appendice 2, la compilazione dei dati mensili dei rifiuti in ingresso e in uscita deve essere effettuata durante l'anno, almeno ogni trimestre, entro 90 giorni dalla sua scadenza (i dati di gennaio, febbraio e marzo vanno inseriti almeno entro il 30 giugno, e così via);
- l'inserimento dei dati mensili è normalmente prevista nella modalità "normale", cioè è richiesto l'inserimento del quantitativo per ogni codice EER e per ogni mese; in **ORSO3.0** è possibile anche attivare per i dati mensili la compilazione in modalità "dettagliata", cioè con specificazione dei quantitativi per ogni soggetto conferitore e per ogni impianto di destinazione, sempre per ogni codice EER e per ogni mese. Questa modalità, fatti salvi i casi particolari già indicati in Appendice 2, è comunque attivabile specificatamente per talune categorie di impianti o singoli impianti specifici, esplicitandone la motivazione;
- anche per gli impianti esiste una procedura automatica di caricamento dei soli dati mensili, per l'importazione dei dati in **ORSO3.0** dai propri applicativi di gestione dei formulari, registri, MUD, ecc. In **ORSO3.0** la procedura è disponibile per TUTTI gli impianti, indipendentemente della modalità "normale" o "dettagliata" di inserimento dei dati mensili;

**b. dati annuali**

- la sezione dei dati annuali è suddivisa in più schede che, a seconda della tipologia dell'impianto, possono variare: fatti salvi i casi particolari indicati in Appendice 2 e tenuto conto dell'indicazione dei dati sanzionabili indicati in Appendice 1, ogni impianto è comunque tenuto alla compilazione delle schede visualizzate. Di seguito si forniscono precisazioni riguardo ad alcune di esse:
- tariffe di conferimento: sono richieste ai fini della rilevazione statistica dei prezzi medi di trattamento per le varie tipologie di rifiuti nelle varie tipologie di impianto. L'inserimento dei dati deve riguardare, quantomeno, l'indicazione del prezzo medio applicato, a seconda della tipologia di rifiuto (che può raggruppare diversi codici EER, ad es. fanghi, rifiuti organici, ecc.), tipologia di trattamento e tipologia di soggetto conferitore (ad es. comuni, comuni della provincia, soggetti privati, impianti di trattamento, ecc.). Il prezzo indicato può essere puntuale o medio: in quest'ultimo caso va valutato se indicare nel campo note anche il minimo e massimo e gli eventuali parametri che lo determinano;
- recupero di materia e compostaggio:  
devono essere indicati i quantitativi (in tonnellate) dei materiali (MPS e/o EoW e/o prodotto finito) recuperati direttamente nell'impianto;  
è sufficiente indicare il materiale o prodotto (carta, vetro, plastica, ecc.) normalmente senza ulteriori specificazioni che, nel caso, possono essere dettagliate nel campo note (anche inserendo più righe con stessa indicazione del materiale e relativo quantitativo, e specificazione nel campo note ad esempio della pezzatura);  
vanno indicati i quantitativi prodotti (ossia che hanno effettivamente cessato di essere rifiuti) nel corso dell'anno: nel caso di evidenti scostamenti tra quelli effettivamente ceduti (indipendentemente se a pagamento o meno) e quelli prodotti, può essere indicato il quantitativo ceduto nel campo note;  
possono essere inserite eventualmente le voci "aggiunta materie prime" e/o "perdite di processo" se significative ai fini del bilancio di massa complessivo;  
gli impianti che effettuano solo operazioni di stoccaggio (R13 e/o D15), senza trattamenti, o trattamenti "preliminari" (D14, D13, R12) NON devono compilare questa sezione;
- Rese selezione: vanno indicate le percentuali (0-100%) di resa specifica della selezione di ingombranti 200307 (unica percentuale, eventualmente nel campo note è possibile indicare il dettaglio delle frazioni) e raccolta multimateriale 150106;
- Recupero di energia: deve essere compilata dagli impianti autorizzati alle operazioni D10 e/o R1;
- Discarica/Dig. Anaerobica: deve essere compilata:  
dalle discariche nella parte relativa alla volumetria residua e tempo residuo stimato e, se pertinente, ai quantitativi di biogas captato e relativo utilizzo; nelle note relative al biogas captato, vanno indicati anche i dati relativi alla composizione media del biogas, riportando almeno i seguenti parametri: PCI (Kcal/Nm<sup>3</sup>), CH<sub>4</sub> (%), CO<sub>2</sub> (%), O<sub>2</sub> (%), N<sub>2</sub> (%), H<sub>2</sub>O - umidità (%);  
dagli impianti dotati di linea di digestione anaerobica per l'indicazione della produzione e il recupero di biogas.

**NOTA:** gli impianti che ricevono per la prima volta la password di accesso a ORSO3.0 dopo il 1° ottobre possono compilare, limitatamente al medesimo anno di ricevimento della password, solo la sezione dei dati annuali.

## 5. Procedure e modalità di certificazione dei dati

### 5.1 Criteri generali

#### **SCHEDA COMUNI**

A conclusione della compilazione della scheda da parte dei comuni, gli Osservatori rifiuti procedono all'effettuazione delle procedure di bonifica, cioè all'individuazione di possibili incompletezze o errori formali nella compilazione, e successivamente di validazione, cioè il controllo dei dati inseriti con quelli dichiarati dagli impianti, o l'analisi dell'andamento della produzione negli anni, o ancora il confronto con le medie provinciali o regionali.

Va sottolineato che non necessariamente tutti i rifiuti inseriti nella scheda verranno considerati nel computo della produzione totale dei rifiuti urbani: come già intuibile dalla formula per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata, esistono delle eccezioni quali i rifiuti cimiteriali, esclusi dato che frequentemente sono il risultato di campagne di esumazioni non costanti nel tempo. Anche i rifiuti ritrovati abbandonati sul territorio comunale, ancorché urbani per definizione, sono oggetto spesso di esclusione, come ad esempio, gli autoveicoli abbandonati, i terreni da bonifica, fanghi o altri materiali derivanti da scarichi abusivi, ecc. Viceversa, rifiuti direttamente correlabili per natura e/o provenienza alla produzione dei rifiuti urbani in senso stretto o assimilati (batterie, elettrodomestici, sfalci e potature, ecc.), possono essere conteggiati, soprattutto se non alterano comunque l'andamento della produzione.

#### **SCHEDA IMPIANTI**

Per quanto riguarda la scheda impianti, l'attenzione si concentra soprattutto sulla completezza dei dati inseriti, comprese, a seconda delle varie tipologie di impianti, le informazioni relative ai materiali recuperati o al compost prodotto, le rese delle linee di selezione ingombranti o multimateriale, l'energia recuperata, le tariffe applicate per il conferimento dei rifiuti, ecc.

Possono essere effettuate anche verifiche incrociate tra i dati dei vari impianti.

### 5.2 Controlli

I dati una volta acquisiti tutti i dati subiscono un primo controllo formale di carattere generale.

Successivamente gli Osservatori Rifiuti possono individuare un campione scelto considerando:

- a. per la **scheda comuni** (scelta di un campione pari indicativamente al 5% del totale) tra i comuni che:
  - hanno avuto variazioni importanti dei quantitativi (sia di produzione totale che di raccolte differenziate) e non giustificabili con il cambiamento dei sistemi di raccolta o l'ampliamento dalle categorie di rifiuto raccolte in modo differenziato;
  - hanno raccolto quantità di rifiuti urbani differenziati o indifferenziati anomale rispetto a valori corrispondenti ad una situazione standard di riferimento (andamenti storici, medie provinciali e/o regionali);
  - risultano essere intorno alle percentuali soglia rispetto alle normative vigenti;
  - un numero casuale di altri Comuni, anche in funzione di specifiche richieste della competente Struttura di Regione Lombardia.
- b. per la **scheda impianti** (scelta di un campione pari indicativamente al 5% del totale) tra gli impianti:
  - di incenerimento, di discarica, di compostaggio, di digestione anaerobica, di trattamento meccanico biologico, di recupero terre da spazzamento;
  - che effettuano la selezione e recupero di ingombranti e della raccolta multimateriale;
  - che trattano rifiuti pericolosi o comunque grossi quantitativi di rifiuti o che ricevono rifiuti da numerosi conferitori;
  - un numero casuale di altri impianti, anche in funzione di specifiche richieste della competente Struttura di Regione Lombardia.

Sul campione individuato, verranno effettuati controlli approfonditi, ad esempio di congruenza fra i dati dichiarati dal comune e i corrispondenti dati dichiarati dagli impianti in **ORSO3.0** ed eventualmente di verifica della documentazione amministrativa (registri, formulari, ecc.), anche in collaborazione con le competenti strutture di Regione Lombardia e Province/Città Metropolitana di Milano, da effettuarsi in loco o attraverso la richiesta di invio di copia della documentazione, per l'effettuazione di riscontri puntuali.

Qualora le verifiche evidenzino delle anomalie nei dati trasmessi, gli Osservatori Rifiuti provvederanno al confronto e verifica degli stessi coinvolgendo direttamente il Comune o l'impianto che ha trasmesso i dati.

## 6. Indicazioni per l'applicazione delle sanzioni

Qualora la Provincia o la Città Metropolitana di Milano accerti la sanzionabilità di un Comune o di un impianto, ai sensi di quanto disposto dalla presente deliberazione, può trasmettere richiesta di completamento dei dati non forniti, a mezzo PEC. Se il soggetto interessato fornisce quanto richiesto entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, la sanzione da applicarsi potrà essere pari alla misura minima prevista dal comma 2, lettera 0a), dell'art 54 della l.r. 26/2003.

Il criterio sopra esposto ha carattere meramente collaborativo, al fine di garantire l'uniforme applicazione della vigente legislazione su tutto il territorio regionale. Sono fatte comunque salve le competenze delle Province e della Città Metropolitana di Milano in materia e quanto disposto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 relativamente all'accertamento degli illeciti amministrativi.

Serie Ordinaria n. 17 - Venerdì 28 aprile 2017

**Appendice 1 - Dati obbligatori**

Richiamando quanto già espresso in precedenza, si sottolinea nuovamente l'importanza della corretta, completa, continua e tempestiva compilazione dei dati richiesti, che si ritengono comunque importanti ed essenziali. Si riportano di seguito i dati obbligatori e quelli sanzionabili, in relazione all'applicazione delle sanzioni previste dalla L.R. 26/2003 s.m.i.

**SCHEMA COMUNI**

Sezione	Dati obbligatori	Sanzionabile
1 - dati generali	<b>a. abitanti</b>	SI
	<b>b. utenze domestiche e non domestiche</b>	SI
2 - rifiuti (per ogni rifiuto)	<b>a. modalità di raccolta</b>	SI
	b. frequenze di raccolta	NO
	c. quantitativi mensili per rifiuti urbani non differenziati 200301 (fraz. residuale)	NO
	d. quantitativi annuali per tutti i rifiuti raccolti (se possibile inserire comunque i mensili)	SI
	e. soggetti che hanno effettuato la raccolta e/o il trasporto e relativi quantitativi	SI
	f. indicazione del soggetto gestore raccolta almeno dei rifiuti urbani non differenziati 200301 (fraz. residuale) (da intendersi come il soggetto che si è aggiudicato l'appalto) (***)	SI
	g. indicazione delle modalità di affidamento del servizio di gestione della raccolta rifiuti	NO
	<b>h. impianti di destinazione e relativo quantitativo</b>	SI
3 - aree attrezzate	a. informazioni generali (*)	NO
	b. requisiti delle aree (se presenti): ubicazione (indirizzo, mappali e coordinate UTM-WGS84), superficie, caratteristiche, orari apertura, gestore, rifiuti ritirati	NO
4 - costi dei servizi	a. costi totali: tutti i costi della sezione "Generali"	SI
	b. costi totali: se disponibili, i totali delle sezioni 1.a1, 1.a2, 1.a3, 1.a4 e 1.a; 1.b1, 1.b2 e 1.b; 2; 3	NO
	c. costi singoli rifiuti: se disponibili, i totali delle sezioni b1, b2, b e Ricavi	NO
	d. costi congiunti: analogamente al punto precedente se i costi non sono disponibili in modo disaggregato	NO
5 - informazioni aggiuntive	a. compostaggio domestico (*)	NO
	b. sistema tariffario ed eventuali dettagli (*)	NO
	c. atti e regolamenti (**)	NO
	d. servizi aggiuntivi (*)	NO
	e. controlli	NO
	f. GPP ed eventuali dettagli e/o azioni di prevenzione (con riferimento al PRGR) (*)	NO

(\*) Per le sezioni contraddistinte dall'asterisco, è importante indicare "no" se tale servizio o fattispecie non si presenta nel comune per l'anno di riferimento. L'assenza di qualsiasi indicazione verrà considerato come dato non fornito.

(\*\*) Fra questi devono essere allegati i file dei documenti inerenti le procedure di affidamento del servizio, secondo le modalità che verranno comunicate, e in particolare: a) capitolato generale d'appalto, b) bando e disciplinare di gara per l'affidamento del servizio, c) verbale di gara e/o contratto di affidamento del servizio, d) tutti i regolamenti comunali inerenti la gestione dei rifiuti e igiene urbana, e) carta dei servizi.

(\*\*\*) L'indicazione del **soggetto Gestore** va fatta selezionando la lettera **G** (gestore) che compare all'inizio di ogni riga per i soggetti che hanno effettuato raccolta e trasporto, mentre gli altri andranno indicati con la **T** (trasportatore); il gestore dei rifiuti urbani non differenziati 200301 (fraz. residuale) viene considerato quello "principale" e, in mancanza di altre informazioni, assunto valido per tutti i rifiuti: è comunque richiesto (dato non sanzionabile) di indicare il soggetto gestore anche per gli altri rifiuti, se diverso da quello principale. Nel caso il gestore NON abbia effettuato il servizio (non abbia raccolto rifiuti) è necessario inserirlo con quantitativo pari a zero. Nel caso di cambio gestore durante l'anno, indicare quello al 31/12 e segnare nel campo note la data di cambio gestore e il nominativo di quello vecchio (che comunque può essere presente fra i trasportatori se ha trasportato rifiuti).

**NOTA:** in linea generale, un campo numerico vuoto o una sezione non compilata indicano "mancanza del dato", mentre lo "0" significa che la quantità o l'importo è uguale a zero: devono essere utilizzati i campi note a fondo pagina (o, ove presenti, quelli specifici) per motivare l'eventuale mancanza di un dato (ad es., per la sezione costi, nei casi di appalti a corpo, se non disponibili i dati disaggregati, possono essere compilati solo i totali della sezione "Generali" indicando nelle note "Appalto a corpo"; oppure, nella sezione "Controlli", si può indicare nelle note "Non sono stati effettuati controlli").

**SCHEDE IMPIANTI**

Sezione	Dati obbligatori	Sanzionabile
1 - raccolta mensile (per ogni CER)	a. rifiuti in ingresso: quantitativo totale, quantitativo trattato, operazioni (#)	NO
	b. rifiuti in uscita: quantitativo totale (##)	NO
2 - scheda annuale (compilazione delle schede specifiche)	a. file MUD (upload file)	SI
	b. tariffe di conferimento	NO
	c. giorni di funzionamento	NO
	<b>d. recupero di materia</b>	SI
	<b>e. compostaggio</b>	SI
	<b>f. recupero di energia</b>	SI
	<b>g. discarica/digestione anaerobica</b>	SI
h. rese di selezione: rese specifiche delle linee di selezione ingombranti e multimateriale.	SI	

**(#)** per l'operazione di stoccaggio, indicativamente NON è necessario inserire il quantitativo trattato e l'operazione R13 e D15; la colonna "trattato" va compilata quando si effettua effettivamente una operazione di trattamento sul rifiuto, indicando la relativa operazione (D1-D14 oppure R1-R12).

**(##)** possono non essere inseriti i rifiuti non direttamente connessi con l'attività di recupero o smaltimento effettuate, quali i toner o i neon degli uffici, rifiuti della mensa, oli e batterie officine, ecc.). I rifiuti prodotti dalle attività di trattamento NON vanno inseriti tra i rifiuti in ingresso, ma solo tra quelli in uscita quando appunto vengono destinati a terzi.

**NOTA:** in linea generale, un campo numerico vuoto o una sezione non compilata, se invece chiaramente di competenza, indicano "mancanza del dato", mentre lo "0" significa che la quantità o l'importo è uguale a zero: devono essere utilizzati i campi note a fondo pagina (o, ove presenti, quelli specifici) per motivare l'eventuale mancanza di un dato.

Si ricorda anche che i manuali e gli altri documenti relativi alla compilazione dell'applicativo sono da ritenersi parte integrante al presente Allegato, e sono scaricabili nel forum di **ORSO3.0**, ed eventualmente nei siti internet di ARPA Lombardia e degli Osservatori Provinciali Rifiuti (OPR).

Serie Ordinaria n. 17 - Venerdì 28 aprile 2017

**Appendice 2 - Esenzioni, semplificazioni e casi particolari****Esenzioni****SCHEMA IMPIANTI**

Sono esentati dalla compilazione di **ORSO3.0**:

- a. gli impianti mobili (art. 208, comma 15 del D.lgs. 152/2006);
- b. i produttori di rifiuti che effettuano lo stoccaggio dei propri rifiuti prodotti e che, non rispettando le condizioni del deposito temporaneo (art. 183, comma 1, lett. m) del D.lgs. 152/2006) sono autorizzati ad effettuare solo le operazioni R13 e/o D15 relativamente a tali rifiuti.

Si precisa che i Centri di Raccolta di cui al Decreto 8 aprile 2008, non sono impianti pertanto non sono tenuti alla compilazione dell'applicativo **ORSO3.0**.

**Semplificazioni****SCHEMA IMPIANTI**

- a. Gli impianti che effettuano solo operazioni di stoccaggio per tutti i rifiuti autorizzati (R13 e/o D1), senza trattamenti, possono compilare solo la parte annuale (in pratica solo schede "File MUD", "Tariffe di conferimento" e "Giorni di funzionamento");
- b. per tutti i rifiuti sui quali sono effettuate esclusivamente operazioni di stoccaggio (R13 e/o D15), senza trattamenti, per quanto riguarda la "Raccolta mensile" (rifiuti in ingresso e in uscita) può essere compilato solo il mese di dicembre indicando tutto il totale annuo e riportando nel campo note la dicitura "totale annuo". Per gli altri rifiuti sui quali vengono effettuate anche operazioni di recupero e/o smaltimento diverse dal solo stoccaggio, devono essere inseriti tutti i mensili come previsto normalmente;
- c. impianti di autodemolizione: per la "Raccolta mensile" (rifiuti in ingresso e in uscita) attinenti l'attività di autodemolizione può essere compilato solo il mese di dicembre inserendo il totale annuo e riportando nel campo note la dicitura "totale annuo". Per la "parte annuale", è escluso l'obbligo di compilazione delle sezioni tariffe di conferimento e recupero di materia;
- d. impianti di depurazione acque reflue urbane autorizzati ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. 152/2006 al trattamento in deroga dei rifiuti liquidi: possono compilare solo la parte annuale (in pratica solo schede "File MUD", "Tariffe di conferimento" e "Giorni di funzionamento");
- e. impianti autorizzati R10 - spandimento fanghi in agricoltura: tali impianti compilano **ORSO3.0** normalmente, con la precisazione di indicare come rifiuti in ingresso i quantitativi di fanghi che ritirano da terzi e sottopongono a stoccaggio e ricondizionamento in impianto, mentre nei rifiuti in uscita devono indicare gli effettivi quantitativi che vengono avviati a R10, specificando nel campo note "R10". Per gli impianti che effettuano tale attività in conto proprio (cioè recuperano in agricoltura i propri fanghi, ad es. caseifici, aziende agricole, macelli) il quantitativo di fango prodotto dal depuratore va comunque indicato come rifiuto in ingresso, indicando nelle note "conto proprio", mentre per i rifiuti in uscita la compilazione è identica a quelli conto terzi;
- f. impianti autorizzati R10 - recupero ambientale: anche per i rifiuti attinenti all'attività di recupero ambientale può essere compilato solo il mese di dicembre nei rifiuti in ingresso inserendo il totale annuo, selezionando l'operazione R10 e riportando nel campo note la dicitura "totale annuo" e il tipo di recupero (ad es. "riempimento", "reinterro", "rilevato", ecc.);
- g. piccoli impianti termici autorizzati R1: per i piccoli impianti autorizzati R1, che in genere bruciano scarti di legno, segatura o simili allo scopo esclusivo di riscaldare l'ambiente di lavoro, è possibile inserire unicamente il file MUD nella parte annuale;
- h. impianti di servizio (quelli per il trattamento "conto proprio" dei rifiuti prodotti da annesso insediamento produttivo, ad es. discariche, recuperi energetici, ecc.): compilare comunque i mensili dei "rifiuti in ingresso", riportando il quantitativo prodotto dall'insediamento produttivo, indicando nelle note "conto proprio";
- i. discariche non più in esercizio: per le discariche che non ritirano più rifiuti è possibile inserire unicamente il file MUD nella parte annuale (per la produzione di percolato), e indicare l'eventuale produzione e utilizzo del biogas. Se vengono meno entrambe le casistiche, ovviamente non devono più compilare **ORSO3.0**;

**Casi particolari****SCHEMA IMPIANTI**

- a. Impianti di incenerimento della rete regionale per i rifiuti urbani: gli impianti di cui all'elenco del D.P.C.M. 10 agosto 2016 che effettuano operazioni di incenerimento di rifiuti (R1 e/o D10) devono compilare i dati mensili in modalità dettagliata (diversamente da quanto indicato alla lett. a del paragrafo 4.3 - parte "Schema impianti") ed entro la fine del mese successivo a quello di riferimento - cioè inserire i dati di gennaio entro febbraio, quelli di febbraio entro marzo, ecc. (diversamente da quanto indicato alla lett. a del paragrafo 4.3 - parte "Schema impianti"), al fine di consentire un monitoraggio dei flussi di rifiuti ricevuti a seguito di quanto disposto dall'art. 35 del D.L. 133/2015, convertito con L. 164/2014, e dal D.P.C.M. 10 agosto 2016.



**Appendice 3 - Elenco dei codici EER ammissibili per il calcolo della percentuale di RD ai sensi del DM 26 maggio 2016**

<b>RACCOLTA DIFFERENZIATA (RD)</b>		
	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
FRAZIONE ORGANICA UMIDA	Rifiuti dei mercati	200302
	Rifiuti biodegradabili da manutenzione del verde pubblico	200201
CARTE E CARTONE	Carta e cartone	200101
	Imballaggi in carta e cartone	150101
PLASTICA	Plastica	200139
	Imballaggi in plastica	150102
LEGNO	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
	Imballaggi in legno	150103
	Legno, contenente sostanze pericolose	200137*
METALLO	Metallo	200140
	Imballaggi metallici	150104
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Vetro	200102
	Imballaggi in vetro	150107
TESSILE	Abbigliamento	200110
	Imballaggi in materia tessile	150109
	Prodotti tessili	200111
	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	150110*
CONTENITORI TFC	Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti	150111*
	Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	160215*
TONER	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215*	160216
	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121*, 200123*, contenenti componenti pericolosi	200135*
	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121*, 200123* e 200135*	200136
	Tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio	200121*
	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	200123*
RAEE	Apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse di cui alla voce 160209	160210*
	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	160211*
	Apparecchiature fuori uso contenenti amianto in fibre libere	160212*
	Apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160209 a 160212	160213*
	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	160214
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti misti se avviati al recupero	200307
OLI	Oli e grassi commestibili	200125
	Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125	200126*
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	200127*
	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127*	200128
SOLVENTI	Solventi	200113*

Serie Ordinaria n. 17 - Venerdì 28 aprile 2017

<b>RACCOLTA DIFFERENZIATA (RD)</b>		
ACIDI	Acidi	200114*
SOSTANZE ALCALINE	Sostanze alcaline	200115*
PRODOTTI FOTOCHIMICI	Prodotti fotochimici	200117*
PESTICIDI	Pesticidi	200119*
DETERGENTI	Detergenti contenenti sostanze pericolose	200129*
	Detergenti diversi da quelli al punto precedente	200130
FARMACI	Medicinali citotossici e citostatici	200131*
	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131*	200132
BATTERIE E ACCUMULATORI	Batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601*, 160602* e 160603* nonché batterie ed accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie provenienti da utenze domestiche	200133*
	Batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133*	200134
RIFIUTI DA C&D	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramica, diversi da quelli di cui alla voce 170106* provenienti solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione	170107
	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901*, 170902* e 170903* provenienti solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione	170904
ALTRI RIFIUTI	Residui della pulizia stradale se avviati a recupero	200303
	Pneumatici fuori uso solo se conferiti da utenze domestiche	160103
	Rifiuti prodotti dalla pulizia dei camini solo se provenienze da utenze domestiche	200141
	Terra e roccia	200202
	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
	Filtri olio	160107*
	Componenti rimosse da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 160215*	160216
	Gas in contenitori a pressione limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico	160504*
Gas in contenitori a pressione diversi da quelli di cui alla voce 160504* limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico	160505	
<b>RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (RUind)</b>		
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301
	Residui della pulizia stradale se avviati a smaltimento	200303
	Altri rifiuti urbani indifferenziati non specificati altrimenti	200399
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti misti se avviati allo smaltimento	200307